

CCLXXX.

TORNATA DI LUNEDÌ 30 GENNAIO 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Il deputato Solidati chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione inscritta al n° 2741. — Giuramento del deputato Lorenzini. — Omaggi. — Il presidente dà lettura di una lettera del presidente della Commissione della Biblioteca nella quale si dà notizia di un cospicuo dono fatto alla Biblioteca della Camera dal deputato Perazzi. — Il deputato Nervo interroga i ministri degli affari esteri, dell'agricoltura e commercio e delle finanze per sapere se il Ministero intenda valersi della concessagli facoltà di prendere colla Francia gli opportuni accordi per mantenere in vigore, oltre l'otto febbraio 1882, la convenzione di commercio del 15 febbraio 1879 e la convenzione di navigazione del 13 giugno 1862 e, in questo caso, se sia sua intenzione di eseguire il disposto dell'articolo 4 della legge 30 maggio 1878 che prescrive al Governo l'obbligo di presentare durante la Sessione del 1880 un progetto di legge per la revisione della tariffa doganale generale. — Il deputato Lualdi svolge una sua interrogazione ai ministri degli affari esteri e di agricoltura e commercio intorno alla utilità di far precedere alla discussione del trattato di commercio colla Francia, la pubblicazione dei risultati e delle deduzioni relative alle inchieste industriali, agricole e marittime state fatte od iniziate in questi ultimi tempi — Risposte dei ministri degli affari esteri, delle finanze e di agricoltura e commercio. — Seguito della discussione del disegno di legge per dare facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il Codice di commercio — Raccomandazione del presidente della Camera riguardante l'ordine della discussione — Discorsi dei deputati Boselli, Indelli e del ministro di grazia e giustizia Zanardelli.*

La seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane.

Il segretario Quartieri dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

PETIZIONI.

2741. Il sindaco del comune di Pontassieve rassegna un voto di quel Consiglio comunale perchè, preferendosi per la ferrovia Tosco-Romagnola la linea Faenza-Firenze, venga pure costruito il tratto da Borgo San Lorenzo a Pontassieve.

2742. Salomone Francesca, da Pizzo, dopo aver narrata la parte attivissima presa nei rivolgimenti politici del 1848, ed accennati i gravissimi danni sofferti per la causa nazionale, implora di essere compresa nel numero dei danneggiati politici del 1848-49, che godranno delle disposizioni del decreto 29 ottobre 1860.

2743. Il municipio di Caltanissetta fa voti perchè siano esonerati i comuni di Sicilia dall'obbligo di concorrere al mantenimento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo.

PRESIDENTE. L'onorevole Solidati ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

SOLIDATI. Prego la Camera di voler dichiarare di urgenza la petizione n° 2741, con la quale il comune di Pontassieve fa istanza affinchè, preferendosi alla linea Faenza-Pontassieve la linea Faenza-Firenze, venga pure costruito il tratto di strada da Borgo San Lorenzo a Pontassieve.

(L'urgenza è ammessa.)

OMAGGI.

PRESIDENTE. Si dà lettura degli omaggi pervenuti alla Camera.

QUARTIERI, segretario, legge:

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1882

Dal Ministero dei lavori pubblici — Carta delle strade comunali obbligatorie testè pubblicata per le provincie dell'Emilia, una copia;

Dalla Camera di commercio ed arti di Torino — Progetto di nuovo valico delle Alpi italo-elvetiche pel San Bernardo, copie 500;

Dal prefetto della provincia di Salerno — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1881, una copia;

Dal presidente della Giunta per la inchiesta agraria — Volume III, fascicolo II. Atti di quella Giunta; allegati alla relazione nella IX circoscrizione, provincie di Firenze, Arezzo, Lucca, Pisa e Livorno; allegato A, Monografia agraria dell'isola d'Elba; allegato B, Degli annali e delle industrie che ne derivano, nel circondario di Montepulciano; allegato C, Notizie sul circondario di Pistoia, copie 520;

Dal Comitato esecutivo per l'esposizione industriale italiana del 1881 in Milano — Elenco dei premiati in quella esposizione, una copia;

Dal prefetto della provincia di Novara — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1881, Sessione ordinaria, copie 3;

Dal prefetto della provincia di Venezia — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1881, Sessioni straordinarie e ordinaria, una copia;

Dal procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Ravenna — Relazione statistica dei lavori compiuti in quel circondario nell'anno 1881, una copia;

Dal procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Pesaro — Relazione statistica dei lavori compiuti in quel circondario nell'anno 1881, una copia;

Dal presidente della Camera di commercio ed arti di Genova — Aggiunte alla memoria dimostrativa del 24 novembre 1881 relativa alla ferrovia succursale dei Giovi, copie 300;

Dal signor Perazzi ingegnere Costantino, deputato al Parlamento italiano — Collezione dei *Parliamentary papers*, stampati per ordine delle due Camere del Parlamento inglese, volumi 150.

PRESIDENTE. A proposito di quest'ultimo omaggio annunziato testè, credo opportuno dare comunicazione alla Camera di una lettera direttami dall'onorevole collega Ruggieri, presidente della Commissione per la biblioteca della Camera.

« Eccellenza,

« L'onorevole nostro collega, commendatore Costantino Perazzi, ha testè fatto alla nostra biblioteca dono di ben 150 volumi di vario formato appartenenti alla collezione dei *Parliamentary papers*, stampati per ordine delle due Camere del Parlamento inglese. Si notano fra essi 10 volumi sul re-

gime bancario, 23 sul commercio interno ed esterno della Gran Bretagna, 18 sulle *Juland revenue*, 29 sui *Customs*, 5 sull'agricoltura, 5 sulle miniere e 8 volumi d'indici abbraccianti tutto il periodo dal 1801 al 1865. Seguono 20 fascicoli di leggi del Regno Unito, 20 opuscoli di vario argomento e l'opera di F. Viganò sulle Banche popolari in 2 volumi.

« Trattandosi di un dono così cospicuo, il sottoscritto ritiene di non potere attestare meglio la sua gratitudine all'onorevole Perazzi, che dandone all'E. V. speciale comunicazione.

« *Il presidente della Commissione per la biblioteca della Camera*

« Gio. B. Ruggieri. »

Ed io ho creduto mio dovere di comunicare alla Camera questa lettera, e mi pare opportuno, fatta ragione del cospicuo dono, di fare speciali ringraziamenti al collega, che ha voluto mandarlo alla Camera.

GIURAMENTO DEL DEPUTATO LORENZINI.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Lorenzini lo invito a giurare. (*Legge la formula*)
LORENZINI. Giuro.

SVOLGIMENTO DI DUE INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI NERVO E LUALDI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni rivolte dai deputati Nervo e Lualdi ai ministri degli affari esteri, delle finanze e di agricoltura e commercio.

Do lettura della domanda d'interrogazione dell'onorevole Nervo:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri degli affari esteri, delle finanze e di agricoltura e commercio, se il Ministero intende valersi della concessagli facoltà di prendere con la Francia gli opportuni accordi per mantenere in vigore oltre l'8 febbraio 1882 la convenzione di commercio del 15 febbraio 1879 e la convenzione di navigazione del 13 giugno 1862; e, in questo caso, se sia sua intenzione di eseguire il disposto dell'articolo 4 della legge 30 maggio 1878, che prescrive al Governo l'obbligo di presentare durante la Sessione del 1880 un disegno di legge per la revisione della tariffa doganale generale. »

L'onorevole Nervo ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1882

NERVO. Onorevoli colleghi: io mi occupo particolarmente delle questioni di ordine finanziario ed economico, come già vi è noto, e qualche volta mi permetto di richiamare la vostra attenzione sopra questioni attinenti a quest'ordine d'idee. Sebbene io non abbia la persuasione di essere molto atto a spiegarvi con facile facondia tutto ciò che mi preoccupa, tuttavia dinanzi al grave problema finanziario, che ci siamo proposto di risolvere coll'abolire cioè le tasse più onerose, come ad esempio quella del macinato, col sopprimere quell'altro gravissimo balzello che è il corso forzoso, consacrando in pari tempo somme considerevoli all'esecuzione di importanti lavori pubblici ed alla difesa dello Stato, troverete naturale che io scorga fra queste materie ed il nostro ordinamento doganale un nesso, che è impossibile non riconoscere, e che io vi preghi perciò di permettermi di esporvi brevemente alcune considerazioni su questo argomento.

Io sono d'avviso, onorevoli colleghi, che, a fronte del complesso problema economico e finanziario, di cui noi abbiamo intrapresa la soluzione, sia il caso di preoccuparci seriamente di due ordini di fatti, che in questo momento io reputo abbiano una grande importanza; voglio alludere all'attuale ordinamento della nostra legislazione doganale, ed alle esigenze delle odierne questioni economiche del paese.

Parlerò anzitutto della legislazione doganale, imperocchè l'importante atto internazionale, che il Ministero ha già sottoposto alle nostre deliberazioni, richiama più particolarmente su di essa la nostra attenzione, e dividerò le mie osservazioni in due parti, per seguire la divisione che si osserva nella nostra legislazione doganale, la quale, come ben sapete, si compone di due parti essenziali, vale a dire, la tariffa generale col suo repertorio, e le numerose tariffe convenzionali che fecero oggetto di altrettanti trattati con diversi paesi.

In tutti i paesi bene ordinati, dove si dà alla tariffa doganale generale l'importanza reale che essa deve avere per l'indirizzo della politica economica, questa tariffa è considerata, come ben vi è noto, quale principal base dei criteri che debbono servire di guida per questo indirizzo. Ora, come stiamo noi, o signori, rispetto alla tariffa doganale generale? Quali sono le condizioni che questa tariffa fa oggidì all'Italia rispetto agli altri paesi con i quali essa ha scambi più o meno importanti?

L'odierna nostra tariffa generale assicura dessa ai prodotti nazionali sul mercato interno lo stesso trattamento che vi trovano i prodotti similari esteri, provenienti da paesi, coi quali non abbiamo una tariffa convenzionale?

Di più, l'odierna nostra tariffa generale può dessa essere presa come norma nella negoziazione di tariffe convenzionali, per modo che queste siano atte ad assicurare gli interessi del paese sotto il triplice aspetto della produzione nazionale, dei bisogni del tesoro e dei riguardi dovuti alla generalità dei consumatori?

Voi rammentate, o signori, come la nostra tariffa doganale sia stata col risorgimento politico d'Italia ricopiata dalla tariffa doganale delle provincie subalpine e della Sardegna. Le circostanze, nelle quali ci trovammo nei primi anni del nuovo regno, non permisero di avvisare a studi profondi per compilare una tariffa doganale adattata alle condizioni mutate del nostro paese: e quindi fu accolta tal quale quella delle provincie subalpine e della Sardegna. Ma seguì subito nel 1863 un trattato colla Francia, il quale, sebbene informato a criteri generali abbastanza larghi, ammise per taluni dazi di entrata in Italia una misura non abbastanza conforme alle esigenze delle condizioni economiche delle diverse provincie del regno in quell'epoca, e stabilì le basi generali delle condizioni che l'Italia chiese poi agli altri paesi per regolare i suoi scambi internazionali.

È noto a tutti come quel trattato, per considerazioni politiche che tutti hanno ammesso, e per la mancanza di un preliminare accurato accertamento delle condizioni in cui si trovavano le diverse industrie esercitate nelle diverse provincie del regno, non siasi soffermato molto sopra le legittime esigenze d'ordine economico, che l'Italia allora avrebbe potuto accampare per garantire seriamente i propri interessi e soprattutto quelli della produzione nazionale, che dovevano apparire ed erano infatti di grandissimo momento per un paese chiamato a vivere di una nuova vita politica ed economica. Quel trattato, come sapete, fece larghissime concessioni, le quali, se furono per una parte giovevoli alla generalità dei consumatori, per altra parte incepparono molto l'incremento di diverse industrie che già esistevano allora, e lo svolgimento di altre, le cui forze produttive si trovavano ancora allo stato latente.

Sulla base dunque del trattato del 1863 il Governo d'Italia, in varie epoche, stipulò parecchi trattati con diverse potenze, e la tariffa convenzionale per i dazi di entrata in Italia, annessa a quel trattato, assunse così le veci di una tariffa generale. Le circostanze politiche impedirono ancora alla scadenza di taluni di quei trattati di pensare ad una tariffa generale che coordinasse, meglio di quello che aveva potuto fare l'antica tariffa sarda, i dazi d'entrata in Italia colle esigenze delle mutate

sue condizioni economiche. Nel 1867, si stipulò il trattato coll'Austria-Ungheria, e fu in quell'occasione che si manifestò il desiderio che si provvedesse ad una tariffa generale, essendo già trascorsi alcuni anni dal nostro risorgimento politico, la quale venisse a stabilire le basi dell'indirizzo economico della nostra legislazione doganale per l'avvenire. Però anche allora motivi particolari, circostanze d'ordine politico, indipendenti certo dalla volontà del Governo, impedirono ancora la soddisfazione di questo desiderio. Ma se ciò si poteva giustificare nel 1867, non si spiega, non si giustifica più come siasi potuto credere di fare a meno di una tariffa generale, bene ponderata ed approvata prima di venire alla stipulazione di un nuovo trattato di commercio e di navigazione, quale fu quello del 1877 colla Francia.

Veramente bisogna proprio ammettere che da noi il continuo cambiarsi d'uomini politici, anche dello stesso partito, al potere, ha impedito che si stabilisse quella tradizione generale d'idee, di concetti, a cui si deve sempre uniformare la legislazione di un paese, per non metterne a repentaglio i gravi interessi. In questo modo mi spiego come nel 1877 si sia stipulato il nuovo trattato colla Francia, senza tener conto della urgente necessità di farlo precedere dall'approvazione di una tariffa generale.

Il trattato del 1877 venne in discussione in questo recinto, e la discussione provò di quanto vantaggio una tariffa generale ben studiata avrebbe potuto essere per il paese, se l'approvazione di essa avesse preceduto quella della stipulazione del trattato. Il Governo stesso si preoccupò di questa condizione di cose, e fece seguire alla discussione del trattato, quella di un progetto di tariffa generale. Ma, o signori, quella discussione avvenne quando gli impegni per parte del Governo d'Italia erano già stati presi, quando la sua azione era già stata vincolata colla Francia; e quindi la tariffa generale, che noi abbiamo approvata nell'aprile del 1878, non può essere considerata come la base dell'indirizzo che deve avere la nostra legislazione doganale. E ciò tanto più perchè quella stessa tariffa generale non era stata studiata per modo da risolvere convenientemente sotto tutti gli aspetti quelle svariate questioni, che in un atto di questo genere si sogliono accuratamente studiare, ed approfondire, ond'esso risponda quanto più è possibile alle esigenze delle condizioni del paese.

Infatti, la discussione, che ebbe luogo sulla tariffa generale, manifestò come lo stesso onorevole ministro delle finanze, che era anche allora l'onorevole Magliani, quantunque preoccupato, e molto a ragione, della necessità di questa tariffa, tuttavia

nella sua franchezza, nella sua lealtà non potè a meno di riconoscerne le imperfezioni e propose nel disegno di legge che l'accompagnava un articolo, col quale si obbligava il Governo a presentare, entro la Sessione del 1880, uno schema di legge inteso a rivedere accuratamente la stessa tariffa generale.

E l'onorevole Luzzatti, quel distinto cultore di discipline economiche, a cui tutti riconosciamo tanta competenza in questi studi, osservava nella relazione a nome della Commissione che esaminò il progetto di tariffa generale nell'aprile 1878, come « senza le disposizioni dell'articolo 4 proposte dall'onorevole Magliani, la Commissione non avrebbe osato proporre alla Camera l'approvazione di un insieme di provvedimenti così complesso, con la sollecitudine richiesta dalle contingenze esteriori, le quali dominavano la nostra volontà. »

Or bene, signori, voi avete due uomini competentissimi in materie finanziarie ed economiche, l'onorevole Magliani e l'onorevole Luzzatti, concordi nel giudicare la tariffa generale del 1878 come incompleta, e tale da doversi surrogare al più presto possibile con un'altra tariffa. Pare che allora fosse intendimento del ministro di considerare la tariffa generale come il vero Codice della nostra legislazione doganale, e di prenderla come norma di tutte le altre convenzioni che l'Italia avrebbe potuto fare con gli altri Stati.

Ma, purtroppo, io scorgo qui due altre lacune; vedo che la revisione della tariffa generale non venne proposta, come l'articolo 4 della legge 30 maggio 1878 ne faceva obbligo al Governo, e che un nuovo trattato fu stipulato con la Francia il 3 novembre 1881, senza che fosse preceduto dall'approvazione della tariffa generale, discostandoci così dal lodovolissimo esempio che ci dava la Francia istessa ove, come già vi è noto, prima di addivenire alla stipulazione di un altro trattato coll'Italia, si è incominciato dall'elaborare una tariffa generale con grande accuratezza, in seguito a parecchie inchieste, ed allora solo questa tariffa è stata approvata quando è sembrato che essa garentisse, dal punto di vista degli uomini di Stato di quel paese, tutti gli interessi del medesimo.

Ora, o signori, rispetto a questa questione la nostra condizione si riduce a ciò, che noi abbiamo la tariffa generale del 1878, la quale riproduce presso a poco la tariffa generale antica delle provincie sarde con tutte le lacune ed imperfezioni, che in essa si notavano, salvo qualche leggera variazione. Questa tariffa generale ha poi due principali gravissimi difetti.

Il primo di questi difetti consiste in ciò, che i dazi d'entrata, in esso compresi, non furono accu-

ratamente studiati in rapporto al vero costo dei diversi prodotti nazionali, sui quali questi dazi si devono applicare.

Come la Camera ben sa, questo costo debb'essere calcolato tenendo esatto conto dei vari elementi di spesa che su di esso influiscano, come ad esempio, sono: la mano d'opera più elevata a cagione dell'oneroso dazio consumo che colpisce le derrate alimentari di prima necessità; la gravosa tassa sui redditi di ricchezza mobile; gli elevati prezzi di trasporto sulle ferrovie; e il saggio dell'interesse del danaro pur troppo sempre più elevato in Italia che nei paesi, i cui prodotti vengono a far concorrenza ai prodotti nostrani sul nostro mercato. Un simile studio non essendo stato fatto, ne segue che le merci estere, le quali trovano sul mercato italiano un prodotto simile, possono trovarvi condizioni molto migliori e più favorevoli di quelle in cui si trovano i nostri prodotti.

Questo per me è un difetto gravissimo, difetto che tutti gli altri paesi hanno procurato grandemente di evitare.

Io non appartengo alla scuola protezionista nel vero significato della parola, sono liberale anche nella politica economica. Ma non spingo l'applicazione dei miei principii liberali fino al punto di sacrificare gl'interessi del mio paese a quelli degli altri.

Veggio che le diverse nazioni, colle quali abbiamo rapporti di scambi commerciali, pensano seriamente, egoisticamente alle esigenze delle loro condizioni economiche e non trattano con criteri politici le questioni delle convenzioni di commercio e navigazione. Io, quindi, credo di rimanere fedele ai miei principii liberali col chiedere che le nostre tariffe doganali, generali e convenzionali, siano studiate in modo da ottenere che i prodotti esteri trovino sul mercato italiano lo stesso trattamento che vi hanno i prodotti similari italiani, tenuto conto delle condizioni in cui questi si ottengono.

Io non voglio discendere ad analizzare i diversi punti sui quali questa mia osservazione cade: ce ne sono moltissimi, ma siccome mio scopo non è che di chiamare l'attenzione della Camera e del Ministero sopra la questione in complesso, mi astengo dall'entrare in particolari, che formeranno poi l'oggetto di altre discussioni.

Il fatto è che l'inconveniente da me lamentato si verifica, come lo attestano le osservazioni che si fecero durante la discussione della tariffa generale.

Un'altra grave imperfezione di questa tariffa, o signori, sta nel numero assolutamente troppo ristretto di voci, che essa contiene. La nostra tariffa generale, come ben sapete, non contiene che 663

voci, mentrechè la tariffa francese ne comprende ben 1207, se non erro. Il legislatore francese ha pensato che, pur evitando l'esagerazione, più si specifica l'indicazione delle merci, che sono soggette al dazio d'entrata, minore è il numero delle dichiarazioni inesatte anche in buona fede, delle vessazioni e delle infondate pretese per parte degli agenti doganali, e quindi minore pure il numero delle contestazioni, e delle liti per l'applicazione di questa tariffa.

Il criterio, a cui è informata la tariffa generale francese, è giustissimo e di sommo vantaggio al commercio di quel paese. Noi, invece, con una tariffa generale di 600 voci soltanto, circa la metà meno del numero di voci della tariffa francese, siamo stati obbligati ad adottare un repertorio con uno stragrande numero di voci per agevolare alla amministrazione ed al commercio l'assimilazione delle merci, che non sono comprese nella tariffa, a quelle che vi sono contemplate. Ora, o signori, dovete sapere che l'applicazione di questo repertorio è un vero labirinto, e dà luogo a numerose contestazioni con grave danno del commercio.

Non credo di esagerare, se vi dirò che il Consiglio dei periti, istituito colla legge che approvò la tariffa generale per dare all'amministrazione doganale il suo parere sui dubbi e sulle contestazioni sorte nell'applicazione di quella tariffa e del suo repertorio, è chiamato ad esaminare ogni mese una numerosa serie di affari di questo genere.

E notate che al Consiglio dei periti non si comunicano che le questioni di qualche importanza.

Figuriamoci quanto numerose debbano essere quelle sulle quali i negozianti finiscono per transitare a scanso di perdita di tempo!

Egli è indubitato che l'industria ed il commercio desiderano vivamente che la vigente tariffa generale sia riveduta e riformata seriamente. Imperocchè se noi, oltre la mal calcolata misura del dazio, facciamo ancora sopportare agli interessati l'onere del perditempo, delle liti, ed altre molestie simili, certamente non facciamo opera favorevole allo sviluppo degli interessi economici del paese. Tale, è, o signori, la condizione di cose che la tariffa generale attuale crea in Italia rispetto ai paesi coi quali essa ha relazioni di scambi.

Esaminiamo ora rapidamente la condizione di cose che crea al paese l'esistenza dei diversi trattati di commercio. Io ho voluto al riguardo procurarmi alcuni dati ed ho trovato che, salvo errore, sono oggidi in vigore 36 di questi trattati di commercio con Stati più o meno importanti. Il più importante di tutti è certamente quello che abbiamo stipulato fin dal 1863 colla Francia. Ora di questi trattati, 16 riguardano altrettanti Stati d'Europa, 14 le due Ame-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1882

riche, 4 l'Asia e 2 l'Africa. I trattati che abbiamo coi diversi paesi d'Europa, danno luogo ad un movimento d'importazioni e di esportazioni tra l'Italia e quei paesi, che nel 1880 ha raggiunto la somma di più di 2000 milioni su 2358 milioni che esprimono l'entità del movimento commerciale del nostro paese in quell'anno. Colle due Americhe il nostro movimento commerciale raggiunse la cifra di 198 milioni, di cui 130 cogli Stati Uniti, il resto diviso fra i diversi Stati più piccoli di quella parte del mondo. Nell'Asia abbiamo un movimento, tra importazioni ed esportazioni, di 78 milioni. Coll'Africa, che comprende Tunisi, Tripoli, Egitto e l'Algeria, abbiamo un movimento di circa 50 milioni.

La maggior parte di quei 36 trattati è già venuta a scadenza e fu prorogata mercè il patto della tacita riconduzione; ed alcuni trattati vennero prorogati con speciali dichiarazioni ben dieci od undici volte.

Da ciò la Camera potrà argomentare di quanta importanza sia oggidì per il paese nostro la questione dei trattati di commercio e di navigazione. La convenienza di migliorare le condizioni dei suoi scambi internazionali crea per l'Italia la necessità di procedere alla revisione ed al rinnovamento dei vigenti trattati con criteri fondati sulle esigenze delle sue odierne condizioni economiche, sia nei riguardi del lavoro nazionale, sia nei riguardi della sua marina mercantile, sia sotto l'aspetto del suo sistema tributario e del suo ordinamento del credito.

Lo stato attuale di cose, con tariffe convenzionali che poco si scostano da quelle del 1863, non è più conforme all'indirizzo che una savia politica economica deve oggidì adottare.

Bisogna guardare la cosa nel suo complesso, per renderci ragione del danno che questi 36 trattati diversi, di maggiore o minore importanza, possono cagionare al nostro paese se mantenuti o rinnovati coi criteri sino ad oggi seguiti, per la soluzione di talune gravi questioni che toccano da vicino l'economia nazionale.

Noi ci troviamo ora di fronte ad un nuovo trattato stipulato recentemente con un nobile paese vicino, col quale abbiamo importanti vincoli d'interessi.

Io desidero vivamente che questi vincoli siano rafforzati da una nuova convenzione di commercio e di navigazione, atta a soddisfare alle legittime aspirazioni dei due paesi.

Ma, per conseguire questo scopo, io credo sia necessario pensare dapprima ad una tariffa generale, la quale ci dia mezzo di coordinare ad un

concetto largo, sagace e profondamente studiato in tutte le sue parti il nostro ordinamento doganale. Se operassimo diversamente noi rischieremo di compromettere l'avvenire economico del nostro paese, che deve stare grandemente a cuore di noi tutti.

Infatti, se l'Italia non si adopera seriamente a svolgere le sue forze economiche, tuttora ancora in gran parte allo stato latente, l'aumento della sua ricchezza continuerà ad essere assai lento, e non potremo calcolare su quel progressivo incremento delle tasse dirette ed indirette, così necessario per mantenere in equilibrio il bilancio dello Stato e quello dei comuni e delle provincie. Il Parlamento ed il Governo non potranno fare assegnamento sulle risorse richieste dalle ingenti spese straordinarie, di cui ogni anno si riconosce la necessità.

Voi vedete, quindi, o signori, che la questione dei trattati di commercio e di navigazione, e particolarmente la questione della tariffa generale e delle tariffe convenzionali, sono questioni vitali non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista politico. Ora se approviamo il nuovo trattato colla Francia prima di venire ad una ponderata revisione della tariffa generale, che cosa avverrà? È facile il prevederlo: avverrà che la nuova tariffa convenzionale, che approveremo rispetto alla Francia, sarà la base generale del trattamento che l'Italia potrà offrire agli altri paesi, coi quali essa ha interesse a stipulare nuove convenzioni di commercio e di navigazione.

Questa nuova tariffa convenzionale prenderà così, il posto della tariffa generale; imperocchè, per effetto della solita clausola, per cui le parti contraenti s'accordano il trattamento della nazione più favorita, tutto ciò che consentiremo al primo paese col quale tratteremo, sarà acquisito a tutti gli altri paesi che verranno dopo a trattare con noi. Credo che questa sia una verità di tutta evidenza, e che è inutile discutere. Ora, io domando se la nuova tariffa convenzionale stipulata colla Francia sia proprio atta a funzionare come base generale del trattamento che l'Italia potrà offrire agli altri paesi, i quali si trovano in condizioni diverse della Francia e che possano concederci particolari favori contro equi compensi. Io domando cosa l'Italia potrà ancora consentire a quei paesi se essa avrà già esaurito la serie delle sue concessioni colla stipulazione della tariffa convenzionale colla Francia? Mi sembra che coll'attribuire a questa tariffa convenzionale il carattere di una tariffa generale, noi rischiamo di toglierci la possibilità di dare alla nostra politica economica quell'indirizzo che è richiesto dalle mutate condizioni sue e dalle nuove condizioni politico-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1882

economiche che si vanno manifestando negli altri Stati coi quali siamo in relazione.

Un trattato di commercio, come la Camera m'insegna, è il risultamento di concessioni reciproche, dove l'applicazione della teoria del *do ut des* si porta alla quinta, alla decima potenza.

Mi sembra che da noi si debba andare molto a rilento prima di toglierci i mezzi di applicare questa teoria in tutti i casi in cui la si potrà convenientemente invocare.

È su questo punto che io mi fermo per chiamare l'attenzione del Ministero, parendomi sia prudente prendere al riguardo qualche decisione.

Vogliamo che la prima tariffa convenzionale, che avremo da approvare, sia la espressione dei criteri generali, a cui si deve informare tutto il futuro indirizzo della nostra legislazione doganale? Oppure, vogliamo noi rinunciare alla idea, accolta da presso che tutti gli altri paesi, e particolarmente dalla Francia, che, cioè, la tariffa generale debba segnare questo indirizzo e costituire la base del nostro Codice doganale, alla quale, poi, si fanno delle eccezioni in favore dei paesi coi quali si tratta, in proporzione, però, sempre delle concessioni che questi paesi consentano? Io credetti, o signori, mio dovere richiamare l'attenzione della Camera sopra questo punto, perchè mi pare della più vitale importanza. Non mi soffermo ad aggiungere più particolareggiate considerazioni che potrebbero dimostrare come sia assolutamente necessario, se vogliamo guarentire seriamente gli interessi d'Italia, di far precedere una tariffa generale accuratamente studiata, all'approvazione di qualsiasi trattato di commercio. Potrei discendere ai particolari, e far presenti alla Camera molte delle pecche che sono state da poco tempo a questa parte segnalate riguardo al nuovo trattato di commercio colla Francia. Ma ciò sarebbe oggi fuori di luogo, ed io non intendo creare imbarazzi al Ministero.

Desidero però che i miei onorevoli colleghi e gli onorevoli ministri abbiano presenti le gravi osservazioni che si fecero in proposito da varie Camere di commercio, da diversi Comizi agrari, da molti competenti industriali e dalla stampa.

Queste osservazioni dimostrano, a mio avviso, come la tariffa dei dazi di entrata in Italia annessa a quel trattato, non potrebbe essere accolta come atto a stabilire i criteri direttivi della nostra legislazione doganale, ed a prendere in realtà il posto della tariffa generale per effetto della clausola del trattamento della nazione più favorita.

Riepilogo quindi il mio dire col pregare l'onorevole ministro, che ho avuto l'onore d'interrogare su questa materia, di dirmi se, dato che sia, come è

probabile, necessaria una proroga al termine stabilito con le dichiarazioni del 2 novembre scorso per mantenere in vigore gli accordi stipulati con la Francia in forza dell'atto del 15 gennaio 1879, dato, dico, che questa proroga sia indispensabile, se il Governo intenda profittarne per rivedere la tariffa generale e prenderla a base degli ulteriori negoziati per la revisione dei numerosi trattati di commercio che verranno uno dopo l'altro a scadere. E se, come io vorrei sperare, il Ministero è in quest'ordine di idee, vorrei anche sapere se sia suo intendimento di profittare immediatamente della proroga che verrà stipulata per presentare alla Camera questo progetto di revisione della tariffa, reclamato dai più vitali interessi del paese, e dalla Camera stessa con l'approvazione dell'articolo 4 della legge del 30 maggio 1878.

Dalle risposte, che gli onorevoli ministri avranno la compiacenza di darmi, io argomenterò se, nella mia coscienza, posso dichiararmi tranquillo riguardo al modo che s'intende seguire per la soluzione di questo grave problema. In caso affermativo, non farò alcuna proposta; se non sarò soddisfatto, domanderò venia al Ministero se, a parte ogni idea di fare opposizione ai suoi atti, in omaggio ai supremi interessi del paese, farò la proposta relativa alla presentazione sollecitata di una tariffa generale.

PRESIDENTE. Prima di dare facoltà di parlare all'onorevole ministro degli affari esteri, per affinità di materia, parmi che sia opportuno di dare all'onorevole Lualdi facoltà di svolgere la sua interrogazione, che è del tenore seguente:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri intorno all'utilità di far precedere alla discussione del trattato di commercio con la Francia la pubblicazione dei risultati delle inchieste industriale, agricola e della marineria, compiutesi in questi ultimi tempi. »

L'onorevole Lualdi ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

LUALDI. Le osservazioni fatte dall'onorevole mio amico Nervo rendono molto più breve lo svolgimento della mia interrogazione.

Quando io penso al patriottismo e all'intelligenza degli uomini che siedono sul banco dei ministri, non posso a meno di ritenere che essi, stipulando il trattato di commercio con la Francia, abbiano creduto di far cosa utile al nostro paese; e perciò non fu senza una certa esitazione, onorevoli colleghi, che mi decisi di presentare la mia interrogazione, come quella che parrebbe quasi involgere un biasimo per avere essi stipulato questo trattato.

Io sono persuaso che nessuno in questa Camera penserà di avere l'attributo dell'infallibilità, e que-

sto tanto meno penseranno appunto gli uomini intelligenti che mi stanno di fronte. Quindi, onorandomi di appartenere al partito che li sorregge, spero che essi considereranno la mia critica non come un atto di ostilità, sibbene come il compimento di un dovere.

Onorevoli colleghi, un fatto che noi tutti senza distinzione di partiti dobbiamo aver deplorato è questo, che il Parlamento, da che l'Italia fu fatta, ordinò inchieste solenni sopra argomenti importantissimi, ma che gran parte di esse non vennero portate davanti alla Camera perchè se ne discutessero le conclusioni, e si prendessero quei provvedimenti legislativi che ne dovevano essere come lo scopo, così anche la conseguenza.

Questo fatto, o signori, non nascondiamocelo, ha impressionato anche le popolazioni, e forse non è ultima delle cagioni per le quali in esse è subentrata una certa quale apatia e quasi la incredulità sull'efficacia delle nostre libere istituzioni.

Ricorderò, a modo di esempio, l'importante inchiesta sul brigantaggio. La quale, come sanno i colleghi che appartennero alla Camera di Torino, non fu convenientemente e largamente discussa, come avrebbe meritato, e si risolse nell'espedito di un progettino denominato legge Pica, in forza del quale i nostri bravi soldati dovettero compiere il doloroso ufficio della repressione del brigantaggio, con fucilazioni eseguite in pari tempo contro il brigante reo di mille delitti, e contro il povero innocente costretto a prendere un fucile dagli stessi briganti.

Noi abbiamo fatta un'altra inchiesta importantissima nel 1868, quella sul corso forzoso, determinata dallo spettacolo dei mali grandissimi che esso apportava, e dalla necessità di porvi un rimedio. Ebbene tale inchiesta, senza voler scandagliare quali ne siano stati i motivi, fu messa senz'altro a dormire.

Da ultimo abbiamo avuta l'importante inchiesta industriale condotta dall'egregio nostro collega l'onorevole Luzzatti. Questa ultima doveva servire di base per determinare le norme secondo le quali fare o non fare trattati nuovi; ma anche le sue conclusioni non vennero portate alla Camera. Così non si poté da noi formarci un criterio adeguato, quale conveniva, e quale soltanto può scaturire da lunga discussione e dal contrasto di opposte idee.

Confesso il vero, io ero molto contento nel vedere che, non è molto, i nostri egregi uomini di Stato avevano bandito tre inchieste, l'inchiesta agricola, l'inchiesta sulla marina mercantile e l'altra promossa in Milano con certa solennità dallo stesso onorevole ministro d'agricoltura e commercio. Que-

st'ultima veniva affidata a una Commissione reale, la quale doveva fare osservazioni e studi sull'esposizione nazionale di Milano a fine di conoscere le condizioni delle nostre industrie, rilevarne i bisogni e proporre i necessari provvedimenti.

Speravo che si sarebbero presto avuti, ed in qualunque modo si sarebbero attesi i risultati di queste tre diverse inchieste per stabilire i criteri direttivi nella discussione di una nuova tariffa, che fino dal 1878 erasi determinato si sarebbe fatta nel 1880. Quando veramente noi avessimo potuto, con comodità di tempo e coll'intervento di tutti gli uomini competenti, discutere e riconoscere quali erano i bisogni nostri agricoli e industriali, allora si sarebbe potuto giudicare, se e quando appariva la necessità o utilità di addivenire a nuovi trattati.

Che fece il Ministero? Senza aspettare questo risultato, esso si fece a stipulare colla Francia un nuovo trattato di commercio.

Io non entro, o signori, nell'esame di questo trattato; non è oggi il momento di farlo, e nemmeno voglio dire parola sui ragionamenti coi quali il Ministero ha creduto di giustificarlo nella sua relazione.

Signori, io milanese e italiano, porto in cuore un sentimento di riconoscenza alla nazione francese...

SPROVIERI. Io no.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere, lo chiamo all'ordine.

LUALDI... a quella nazione i cui cittadini, spargendo largamente il loro sangue sui campi di Magenta e di Solferino, contribuirono potentemente alla indipendenza ed alla unità d'Italia. E però lasciando di parlare degli avvenimenti che ci contristarono nello scorso anno; dirò soltanto che le nazioni le quali si prestano a correre in aiuto ad altre nazionalità oppresse sono poche, e che le nazionalità oppresse ancora dallo straniero, sono molte. E io lo dichiaro francamente, anche non fosse questo sentimento di gratitudine, altra ragione mi indurrebbe a desiderare che i nostri rapporti colla Francia si facciano cordiali e strettissimi. Noi assistiamo da parecchi anni al raggruppamento dei vari popoli, alle stirpi o razze, colle quali hanno comuni il sangue, la lingua, le tradizioni: anche noi dobbiamo seguire questa corrente; se no, saremo schiacciati. Ma appunto, perchè questi vincoli possano conservarsi saldi e durevoli, è necessario che i membri di una stessa colleganza, rispettino l'un l'altro gli interessi reciproci e non usino modi e non prendano decisioni, che possano offendere le reciproche suscettibilità, e rallentare i legami che li uniscono. Da parte mia non credo che per mante-

nere questi vincoli d'amicizia e di fratellanza siano necessari sacrifici nell'ordine materiale.

Noi vediamo, o signori, due potenti imperi, il germanico e l'austro-ungarico, uniti in strettissime relazioni, e a ciò quasi unicamente indotti dai loro interessi comuni, quelli della razza e soprattutto della politica. Eppure da quattro anni assistiamo allo spettacolo, che nessuno dei due Stati credette poter venire ad un accordo commerciale. Perché? Perché ognuno di essi si ritenne obbligato a dover tutelare gl'interessi della propria famiglia ma a non sacrificarne gl'interessi materiali ed economici.

Così a me pare che si dovrebbe operare anche da noi, e quindi, pur desiderando che il Ministero faccia quanto è possibile per stringere i nostri rapporti colla Francia, desidero altresì che, rispetto alla definizione del nostro modo di essere in linea economica, si abbia la maggior libertà. In queste mie vedute sono confortato, o colleghi, dalla stessa condotta della Francia. Voi non ignorate che essa nel 1878, credendo di provvedere ai propri interessi, respingeva il trattato di commercio che il Parlamento italiano aveva già approvato, decretava e faceva eseguire una accurata inchiesta agricola e commerciale; dopo di che passava ad una ponderata discussione della tariffa generale; e sui portati di questa tariffa generale è poi venuta a combinare con noi il nuovo trattato di commercio.

Per conseguenza io credo che i nostri ministri avrebbero avuto diritto di rispondere alle richieste che, secondo la relazione che precede il trattato di commercio, mosse prima la Francia, perchè si venisse ad accordi commerciali: Noi abbiamo in corso, noi pure, delle inchieste quali voi avete ordinate; lasciateci conoscere i risultati delle medesime, e poi, se sarà conveniente, potremo scendere ad accordi con voi. E tanto più, a me pare, che avrebbero potuto dir questo, perchè nel sistemare i nostri rapporti commerciali colla Francia, tornava necessario lo stipulare contemporaneamente il trattato di navigazione.

Signori, lo stesso motivo che determinò l'inchiesta sulla marina mercantile, ci appalesa come pur troppo questa versi in condizioni critiche, e come debba essere opera del Parlamento e del Governo italiano il venire, per quanto si può, in suo aiuto. E qui facciamo un'ipotesi, che è anche preveduta nella relazione la quale precede il trattato, che cioè il trattato di navigazione non si possa combinare. Suppongasì, per esempio, che la Francia, così come trovò del suo interesse fare restrizioni circa alle importazioni agricole, ritenga, secondo il suo modo di vedere, di sua utilità fare restrizioni allo approdo delle nostre navi nei suoi porti. Che avverrebbe

dell'Italia la quale ha sviluppato la sua marina mercantile a vela ed a vapore, appunto perchè le è stato permesso di approdare liberamente nei porti francesi, dirò almeno nel Mediterraneo, perchè quanto ai porti dell'Atlantico, tale concessione sin dal trattato 1863 non ci fu accordata? Ebbene noi avremmo in tale caso l'inconveniente di essere legati colla Francia rispetto al commercio, e di essere da essa in certo qual modo respinti per ciò che riguarda la navigazione. Intanto che cosa accadrebbe? Che noi, per quell'intento che dobbiamo avere di conservare amichevoli rapporti con tutti gli Stati, saremo obbligati all'indomani dell'approvazione del trattato di commercio colla Francia di accordare ai medesimi gli stessi benefizi delle concessioni accordate alla Francia, e ciò a detrimento degli incassi delle nostre dogane, e senza poterci confortare di un corrispettivo, cioè di un favorevole trattato di navigazione, il quale fino ad un certo punto valga a giustificare ed in parte a compensare i sacrifici che si dovessero fare nel trattato di commercio.

Per queste ragioni io avrei desiderato che il Governo non avesse stipulato questa convenzione commerciale, ed avesse aspettato invece di conoscere le conclusioni dell'inchiesta sulla marina mercantile.

Onorevoli colleghi, voi avrete rilevato dal tenore della mia interrogazione, quale lo scopo che io vedrei volentieri fosse raggiunto; esso sarebbe che i nostri ministri procurassero di convenire con la Francia in una proroga dei trattati ora esistenti, per lo meno per un anno.

Voi potrete dissentire da me, ma dovrete ammettere che io sono logico. Io ho detto che ci è necessario, per deliberare, di aver sott'occhio i risultati delle inchieste agricola, industriale e marittima; questi risultati, per quanto si solleciti, non potranno esser portati davanti alla Camera che fra 3 o 4 mesi. Ebbene noi presentiamo che per effetto della nuova legge elettorale, da noi votata, noi saremo rimandati, non più tardi, suppongo io, del mese di ottobre, davanti ai nostri elettori; e quindi il tempo di esaminare queste inchieste, di dedurne le conseguenze necessarie, e votare i provvedimenti relativi, non lo avrà che la Camera nuova, che sorgerà dalle nuove elezioni.

Io poi devo confessare che v'è un altro motivo, il quale mi fa desiderare questa proroga di un anno. Come accennava testè il mio amico Nervo, l'Italia dopo aver votato il trattato del 1877 cambiò moltissimo nelle sue condizioni economiche.

Noi, con un sentimento generoso e in omaggio ai principii che erano stati scritti sulla bandiera della Sinistra, abbiamo votato l'abolizione del macinato,

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1882

abbiamo votato una rete immensa di strade ferrate e provinciali, abbiamo arditamente votata ed iniziata l'abolizione del corso forzoso; adesso abbiamo in prospettiva, come una necessità indeclinabile, il maggior armamento della nazione. Io vi confesso che sono impensierito delle conseguenze dell'attuazione di tutti questi provvedimenti. A me pare che i risparmi del paese, presenti e quelli che di mano in mano si produrranno, dovranno essere assorbiti dalla esecuzione di tutti questi progetti. E non solo saranno assorbite tutte le forze dello Stato, ma, per quanto specialmente riguarda la costruzione delle ferrovie e delle strade, saranno assorbite anche le forze delle provincie e dei comuni che per averle, fanno sacrifici di ogni sorta e non solo impegnano i loro mezzi presenti, ma ipotecano anche i loro mezzi futuri.

Gli onorevoli ministri si sentono proprio tranquilli circa alle conseguenze di questi provvedimenti, ai quali, ora che sono stati deliberati dal Parlamento debbono avere tutti ed a qualunque costo la loro applicazione, la loro soluzione?

E se i calcoli più esatti, se i piani più avveduti, elaborati dalla capacità del ministro dei lavori pubblici e dalla lucida mente del nostro onorevole ministro delle finanze, avessero a subire qualche smentita per avvenimenti che nessun uomo può prevedere e tanto meno impedire, è cosa buona e prudente che noi ci troviamo proprio senza risorse colle quali far fronte agli accidenti dell'avvenire?

Noi sappiamo che tutte le tasse sono giunte ad un'aliquota esorbitante e non c'è da pensare a ricorrere ad un aumento di questa aliquota. Io non credo, signori, che il Governo pensi, per fare nuove ferrovie, vendere le ferrovie che già possiede. Questa mi parrebbe molto strana cosa. Sarebbe il caso di quel malavveduto proprietario che per vaghezza di fare una villa nuova si facesse a vendere la vecchia casa sua paterna.

Per effettuare adunque tutti questi provvedimenti di varia natura, ed urgenti, noi abbiamo, come vi diceva, impegnate le risorse del paese. Eppure non possiamo arrestarci qui: esse non bastano. Non basta, o signori, creare delle ferrovie molteplici che s'incrociano per ogni verso, forse col pericolo che talune di esse non rendano l'uno per cento; bisogna seriamente pensare a promuovere l'aumento della produzione, ed il conseguente aumento della popolazione. Perchè giustamente diceva Romagnosi, che là dove c'è un pane quivi sorge un uomo. E noi ci troviamo invece davanti a questo spettacolo contristante che l'emigrazione va aumentando ogni anno.

Dunque bisogna pensare ad accrescere la produ-

zione prosciugando terreni paludosi e facendo coltivare i terreni incolti; bisogna, o signori, che l'acqua non scorra inutilmente nei nostri fiumi e vada non adoperata al mare; ma invece che si facciano derivazioni di acque per dare rigoglio a fondi che ora non hanno il beneficio dell'irrigazione; bisogna impedire che popolazioni intere emigrino costrettevi dalla malaria, dalla mancanza di lavoro, o perchè il sole ha bruciato i raccolti e le ha lasciate senza pane e nella miseria. Questa, secondo me, è una delle spese le più sacrosante alle quali Governo e Parlamento dovrebbero provvedere.

Ebbene, io dico, se con cotesti bisogni noi saremo costretti a procurarci, ad ottenere maggiori entrate, indipendentemente dalla questione della protezione del lavoro nazionale, non resta altra risorsa all'infuori di quella della dogana, la quale rappresenta l'imposta per eccellenza, perchè la dogana racchiude centinaia di voci, e porta alle finanze dello Stato i contributi in ragione della ricchezza.

I ricchi consumeranno i generi rappresentati da cento voci e contribuiranno per cento, i poveri consumeranno soltanto i generi di cinque voci e contribuiranno soltanto per cinque.

Ora, un'ultima considerazione, ed ho finito. Noi siamo giustamente orgogliosi di avere portata a compimento, almeno nella sua parte essenziale, la riforma elettorale, perchè per essa molte classi, che finora furono prive del diritto di eleggere, potranno concorrere alla nomina dei rappresentanti della nazione. Ora è a sperare che i nuovi eletti saranno i rappresentanti dei bisogni dei nuovi elettori. Ebbene supponiamo che il mandato, non imperativo, ma sottinteso, assunto dai nuovi deputati, abbia ad essere di procedere in modo più risoluto a quella tale trasformazione delle imposte, di cui si fa bello il programma della Sinistra, e che è nei voti del Ministero, e segnatamente nelle convinzioni e nei propositi dell'onorevole presidente del Consiglio. Supponiamo che i nuovi eletti abbiano a venire alla Camera coll'intento di propugnare la diminuzione del prezzo del sale, reclamata da ragioni di giustizia e di igiene; di sostenere la necessità di scemare il dazio-consumo sulle carni, cose le quali le masse lavoratrici, presto o tardi, finiranno ad ottenere come diritto.

Supponiamo, per fare altre ipotesi, che il popolo, per mezzo dei nuovi rappresentanti, abbia a domandare l'alleggerimento delle tasse che gravano il trapasso delle proprietà, e quelle soprattutto che rendono costosa l'amministrazione della giustizia. Dati questi casi, come potrà il Governo, ossia il bilancio, far fronte a tali trasformazioni?

Vi riusciremo facilmente se, ad imitazione di

altri floridi e potenti Stati, si manterrà la libertà delle dogane, mercè la quale, con dazi non esagerati ma possibilmente proporzionati al valore, si avrà il mezzo per far concorrere ai bisogni del paese più proporzionatamente i ricchi ed i poveri.

Parrebbe per conseguenza cosa ragionevole e giusta e opportuna, riguardo alla grande questione di stipulare o no, nuovi trattati di commercio, e riguardo altresì al modo di comporre una tariffa nuova la quale sia veramente informata, come dev'essere, a criteri di proporzionalità, che si abbia a lasciare giudice ed arbitra la nuova Legislatura.

Non ho più nulla a dire; e coerentemente alla mia interrogazione conchiudo col pregare, sebbene con poca speranza di riuscita, il Ministero di fare tutti gli sforzi per conseguire la proroga della quale ho parlato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

MANCINI, ministro degli affari esteri. Il Ministero, fedele agli assunti impegni, ed in conformità delle intelligenze che furono stabilite fin dal tempo dei negoziati pel nuovo trattato di commercio colla Francia, attenderà che questo trattato ottenga la approvazione del Senato francese, dopo la quale egli si crederà in obbligo d'insistere vivamente innanzi a voi, e poscia nell'altro ramo del Parlamento, acciò anche in Italia il trattato venga approvato. Oggi ogni discussione di merito mi sembra prematura ed intempestiva. Verrà il momento in cui sarà esaminato il merito intrinseco di quelle stipulazioni, ed io confido che rimarrà luminosamente dimostrato quanto esse siano convenienti alla prosperità commerciale ed industriale ben intesa di entrambi i paesi.

Siccome però è imminente il giorno 8 febbraio, epoca nella quale scadono i trattati attualmente in vigore, così è necessario che si proceda ad una proroga ulteriore, mancando il tempo materialmente necessario, specialmente a causa della crisi sopravvenuta in Francia, pel conseguimento delle cennate approvazioni.

Vi è però questa differenza: che il nostro Governo si trova già munito delle necessarie facoltà per consentire ad una proroga sino al 31 maggio, mentre il Governo francese ha bisogno di conseguirla per legge. Ma già tra i due Governi si è d'accordo, e ne abbiamo avuta anche ieri la conferma per mezzo del rappresentante della Francia in Roma, intorno alla convenienza di chiedersi immediatamente anche da parte del Governo francese queste maggiori facoltà, e quindi di consentirsi ad una proroga sufficiente alla discussione ed all'approvazione del trattato tanto in Francia che in Italia.

Ci si è domandato, se e quando presenteremo il disegno di legge relativo alla revisione della tariffa generale, in esecuzione dell'articolo 4 della legge 30 maggio 1878. A me importa far osservare agli onorevoli interroganti, che la revisione di questa tariffa, che da tanto tempo si trova ordinata, non è destinata ad esercitare veruna influenza sopra il trattato che si trova ormai concluso con la Francia, e non vi ha quindi necessità che essa preceda la discussione del trattato stesso, ciò che per altro sarebbe impossibile. Noi adempiremo all'obbligo che ci venne imposto con quella legge, dopo l'approvazione del trattato con la Francia. Perciò, prima che si chiuda questa Sessione, nel corso della medesima, non si mancherà di presentare il disegno di legge relativo alla revisione della tariffa generale, per evitare la cui applicazione appunto si è stipulato il trattato di commercio di cui ora si parla, e saranno più tardi stipulati quegli altri che si reputeranno convenienti.

Dall'altro interrogante, l'onorevole Lualdi, si esprime il desiderio di sospendere la discussione e quindi l'approvazione del trattato di commercio con la Francia, sino a che non possano compiersi alcune inchieste pendenti e pubblicarsi i risultati delle medesime.

Si è accennato ad una nuova inchiesta industriale, benchè l'inchiesta industriale sia già da gran tempo esaurita e, credo, già si trovino pubblicati i risultati di essa in 6 o 7 volumi; si è accennato all'inchiesta agraria di cui alcuni volumi sono già venuti in luce; ed infine all'inchiesta marittima, la quale è tuttavia in corso e perciò non se ne ha ancora la relazione. Ora a me sembra che questa non sia altro che una proposta, sotto cui si cela una forma cortese di reiezione del trattato. D'altronde niuno crederà alla possibilità che in Francia si concedano facoltà di poter prorogare per lungo tempo i trattati. Si è veduto che le facoltà accordate al cessato Gabinetto erano ristrette in termini angustissimi. Laonde se dovesse precedere la pubblicazione dei risultati di queste inchieste, ciò importerebbe veramente un lungo ritardo ed una indefinita riserva di discutere in epoca ben lontana il trattato di commercio con la Francia. Ora tale non è, e non può essere l'intendimento del Governo; noi non potremmo, col metodo suggerito dall'onorevole Lualdi, consentire a questo ritardo indefinito, il cui risultato sarebbe quello di lasciar cadere gli scambi copiosissimi tra la Francia e l'Italia sotto l'applicazione delle tariffe generali, il che sarebbe una grande calamità per il commercio dei due paesi.

Fatte queste dichiarazioni, se i miei egregi colleghi, ministri delle finanze e del commercio, pos-

sono fornire altre dilucidazioni e spiegazioni intorno a questo argomento, io lascio ben volentieri a loro la parola come direttamente competenti sulle parti speciali della pubblica amministrazione affidate alla loro sapiente direzione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, ministro delle finanze. A me incombe il debito di dare una breve, ma chiara risposta all'interrogazione, che parve a me principalmente diretta, dell'onorevole Nervo, il quale chiese se sia intenzione del Governo di presentare alla Camera il disegno di legge per la revisione della tariffa generale doganale, durante la proroga dell'approvazione del trattato di commercio con la Francia. Innanzitutto dirò che io non ho bisogno di dichiarare di essere pienamente d'accordo coll'onorevole Nervo intorno alla necessità ed alla convenienza di cotesta revisione, dacchè io stesso ebbi l'onore di proporre l'articolo 4 di quella che fu poi la legge dell'aprile 1878, letto testè alla Camera dall'onorevole interrogante. Debbo però avvertire che una revisione della tariffa generale doganale non può avere, secondo me, lo scopo di cambiare l'indirizzo della politica doganale che il Governo d'accordo col Parlamento ha stabilito; ma uno scopo più limitato e modesto, quello cioè di colmare alcune lacune, di correggere alcuni difetti, di introdurre nuovi perfezionamenti nella tariffa, quali risultano dagli studi fatti e dall'esperienza acquistata.

Del resto il Governo non è in ritardo nella presentazione di questo disegno di legge, imperocchè l'articolo 4 della legge del 1878 gli faceva obbligo di presentarla nel corso della Sessione del 1880, la quale non è ancora chiusa.

Detto ciò in via preliminare, io credo che l'onorevole Nervo facilmente converrà meco che non potendo non essere relativamente breve la proroga per l'approvazione del trattato italo-francese, non sarebbe conveniente, e forse neanche possibile, discutere contemporaneamente la tariffa autonoma e la tariffa convenzionale; e tanto più non sarebbe conveniente e possibile, inquantochè lo stesso onorevole interrogante riconosce che la revisione della tariffa generale doganale non può avere influenza sul trattato ultimamente concluso con la Francia, ma sarà bensì utile per le future stipulazioni fra l'Italia e altre potenze.

Ciò posto, io dichiaro formalmente all'onorevole Nervo e alla Camera che sarò sollecito a presentare il disegno di legge per la revisione della tariffa generale doganale appena espletata la discussione del trattato di commercio con la Francia; e non solo

adempirò al debito di presentare questo disegno di legge, ma ne chiederò l'urgenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

BERTI, ministro di agricoltura e commercio. Dopo quello che è stato detto dai miei onorevoli colleghi a me non resta quasi nulla da aggiungere, e mi pare che l'onorevole Nervo debba dichiararsi soddisfatto delle ultime dichiarazioni dell'onorevole mio collega il ministro delle finanze.

Quanto alle inchieste di cui parlò l'onorevole Lualdi, avrei qualche rettificazione a fare.

La Commissione per l'inchiesta sul bringantaggio, di cui faceva parte l'onorevole Massari che è qui presente ancora nella Camera, pubblicò un'ampia e dotta relazione le cui conclusioni furono largamente discusse e tradotte in legge.

L'inchiesta industriale diretta dall'onorevole Luzzatti, di cui tutti ci compiacciamo proclamare l'alta competenza nelle questioni economiche, fu pubblicata, e di essa fu tenuto gran conto nello stabilire la tariffa convenzionale che va annessa al trattato del 1877. Non bisogna credere che da noi si sia proceduto alla cieca. Furono esaminati nel 1877 e nell'anno seguente, quando si discusse la tariffa generale, tutti i reclami che vennero presentati dalle Camere di commercio e dai singoli industriali. Per conseguenza ben si può dire che il trattato del 1877 venne davanti alla Camera accompagnato da tutte quelle notizie di fatto che si richiedevano per poter stabilire un'equa tariffa convenzionale. Ed io credo che questa tariffa fu equa, e che la sua applicazione non solo non nocque ma giovò agli interessi industriali ed agricoli del nostro paese.

Le Camere di commercio continuano anche ora l'inchiesta trasmettendo al Ministero notizie ed osservazioni intorno ai fatti economici che più interessano il paese. Di queste osservazioni e notizie verrà data comunicazione alla Commissione, la quale sarà incaricata di esaminare il trattato.

Non voglio per ora discutere il merito del trattato e portare un giudizio anticipato sul medesimo, seguendo l'onorevole Lualdi. Mi piace tuttavia significare a lui che le opposizioni trasmesse dalle Camere di commercio sono state finora scarse e meno numerose di quelle che furono trasmesse nel 1877. Il paese sa giudicare e discutere i suoi interessi e pesare con equa lance quello che giova e quello che nuoce.

È evidente che in un trattato tra due nazioni non si può pretendere che una possa tutto chiedere e nulla concedere e che non si abbia a venire a talune transazioni. Queste entrano in tutti i trattati; ma non volendo, come già dissi, seguire l'onorevole

Lualdi, mi astengo dall'anticipare giudizi. Solo dirò che quando la Camera procederà all'esame del trattato concluso colla Francia, essa non difetterà delle notizie che le occorrono.

E qui fo punto, non parendomi che sia il caso di incominciare prematuramente la discussione.

PRESIDENTE. Prima di concedere facoltà di parlare agli onorevoli interroganti, affinché dichiarino se siano o no soddisfatti, mi permetto di ricordare loro la disposizione del regolamento la quale stabilisce tassativamente che, trattandosi di una interrogazione, udita la risposta degli onorevoli ministri, non vi possa più essere discussione.

Io mi credo autorizzato a fare quest'avvertenza tanto più che lo svolgimento di queste interrogazioni potrebbe da qualcuno essere riputato come avente ecceduto il limite prescritto dal regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

NERVO. Io riterrò le benevoli osservazioni dell'onorevole presidente come *un avviso al lettore*. (*Si vide*)

PRESIDENTE. Avviso all'oratore. (*Ilarità*)

NERVO. La risposta che mi favorì l'onorevole ministro degli affari esteri non mi sorprende per nulla, ed anzi la trovo molto fondata, imperocchè è naturale che egli, come rappresentante il Governo d'Italia, che ha stipulato il trattato del 3 novembre ultimo scorso colla Francia, e che era intimamente persuaso di fare con ciò, cosa essenzialmente vantaggiosa al paese, trovi che sarebbe poco dignitoso ed anche poco leale per il Governo italiano il fare qualsiasi atto che potesse essere considerato come una tendenza a volere impedire che il trattato medesimo approdi al suo fine. Ed io convengo di buon grado nelle osservazioni dell'onorevole ministro degli affari esteri: queste osservazioni però non rispondono completamente alla domanda che io ho avuto l'onore di fare riguardo alla questione della tariffa generale, intorno alla quale parmi di essermi espresso in modo da far conoscere che io sono ben lungi dal respingere un nuovo trattato di commercio e di navigazione colla nostra nobile vicina d'oltre Alpi, e che anzi desidero vivamente l'approvazione d'un simile trattato purchè sia atto a soddisfare alle giuste esigenze dei due paesi con una attendibile reciprocità di trattamento.

Alle mie osservazioni ha risposto l'onorevole ministro delle finanze, completando ciò che disse l'onorevole Mancini. Ed anche la risposta dell'onorevole Magliani io la trovo conforme a quanto il Ministero può dire nelle condizioni in cui esso si è posto colla stipulazione del trattato del 3 novembre.

Ma non posso dichiararmi soddisfatto del si-

stema che, dalla risposta favoritami dall'onorevole Magliani, argomento intenda seguire il Ministero nella revisione della vigente legislazione doganale.

Secondo le intenzioni del Ministero sarebbe la nuova tariffa convenzionale stipulata colla Francia che dovrebbe servire di base generale per gli ulteriori nostri negoziati colle altre potenze, ed assumere così il carattere di una vera tariffa generale, imperocchè, come ho testè osservato, e giova ripeterlo, per l'effetto della clausola, che si suole ammettere in queste convenzioni di commercio e di navigazione, di accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita, tutte le agevolanze, tutti i maggiori favori consentiti alla Francia colla tariffa convenzionale del 3 novembre 1881 resteranno acquisiti agli altri Stati coi quali avremo da trattare.

Allora, come bene osservò l'onorevole Magliani, una tariffa generale non può più avere l'importanza che io annetto a quel documento. Certamente, se il paese comincia a vincolarsi con una tariffa convenzionale, che di necessità dovrà regolare i suoi rapporti con tutti gli altri paesi con i quali avrà ancora a trattare, la tariffa generale non ha più veruna importanza, diventa un documento secondario, un'appendice per regolare i nostri scambi con quei pochi paesi coi quali non abbiamo ancora stipulato trattati di commercio. Ma, o signori, questo sistema, permettetemi di ripeterlo, è precisamente l'opposto di quello che fece la Francia, la quale, come già dissi, cominciò per rifiutare l'approvazione al trattato del 1877, onde assicurarsi tutto il tempo necessario a studiare a fondo, in tutte e singole le sue parti, una tariffa generale di più di 1260 voci, nello scopo di apprezzare il trattamento che meglio convenisse a ciascuna delle industrie indigene, che in quella tariffa sono contemplate.

Concretata quella tariffa generale dei dazi di entrata in Francia, il Governo e il Parlamento di quel nobile paese si accinsero a farsi un concetto esatto della misura del dazio che i prodotti francesi potrebbero sopportare alla loro importazione in Italia onde trovarsi sul mercato italiano in buone condizioni, a fronte dei prodotti similari nostri. E con questo criterio e colla scorta della sua tariffa generale il Governo francese negoziò le tariffe convenzionali col Governo italiano.

Abbiamo noi fatto altrettanto? Sfortunatamente no. Per questa parte adunque non mi posso trovare soddisfatto della risposta che mi ha favorita l'onorevole Magliani. Però non faccio alcuna proposta a questo riguardo, volendo su questo terreno seguire il Ministero nei riguardi che egli giustamente

LEGISL. XIV — I^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1882

osserva doversi avere verso la nobile nazione colla quale esso ha trattato; ma desidero che la Camera si persuada che il sistema seguito sino ad oggi nel fare i trattati di commercio senza la base preliminare di una tariffa generale accuratamente studiata, non soddisfa alle esigenze delle odierne condizioni economiche del paese, le quali, come bene osservava testè l'onorevole mio amico Lualdi, sono molto mutate dall'epoca in cui, per cura di una competente Commissione, presieduta dall'onorevole Luzzatti, si fece l'accurata e bella inchiesta industriale nel 1872 e 1873.

Le condizioni economiche del paese, ripeto, sono molto mutate da 10 anni in qua.

La possibilità di creare nuovi sbocchi ai prodotti italiani in lontane contrade fuori di Europa deve dare un nuovo indirizzo alla nostra politica economica.

La splendida manifestazione che abbiamo avuto nella esposizione nazionale a Milano, della potenza produttiva e dell'intelligenza del popolo italiano, ci deve avvertire che non è prudente il vincolare la nostra libertà d'azione per l'indirizzo della nostra politica commerciale, senza un preliminare profondo studio di ciò che all'Italia meglio convenga. L'esposizione...

PRESIDENTE. Onorevole Nervo...

NERVO... nazionale a Milano non è tutta una rivelazione dei nuovi concetti, delle nuove condizioni a cui dovrebbe soddisfare una legislazione doganale? Ebbene, signori, si è per queste considerazioni che io sono convinto che il far precedere la tariffa generale, accuratamente studiata, a qualsiasi tariffa convenzionale, sarebbe il miglior sistema da seguirsi. Ma poichè ora si è iniziata l'adozione di un altro sistema, la Camera vedrà, quando dovrà discutere i particolari degli atti, che saranno sottoposti alle sue deliberazioni, vedrà, dico, se tale sistema sia il più soddisfacente alle esigenze di quella larga ed intelligente politica commerciale che il paese ha il diritto di attendersi da chi lo governa.

Quindi io ringrazio gli onorevoli ministri delle risposte favoritemi e riservo la mia libertà d'azione per quando avremo a recar giudizio sopra le questioni relative alla nostra legislazione doganale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lualdi per esprimere se sia soddisfatto delle risposte avute dagli onorevoli ministri.

LUALDI. Sin da quando presentai la mia domanda di interrogazione mi aspettava le risposte che oggi mi hanno date gli onorevoli ministri. Essi certamente hanno stimato di adempire al proprio dovere parlando come ora hanno parlato. Ed io pure ho la coscienza di avere adempiuto al mio dovere

coll'esporre le considerazioni quali ho avuto l'onore di svolgere alla Camera.

Una parola soltanto di rettifica.

Io ho detto che l'inchiesta industriale del 1872 non aveva avuta quella logica conseguenza che avrebbe dovuto avere, cioè la presentazione alla Camera delle sue conclusioni, e delle deduzioni che dovevano esserne l'effetto. Ciò tanto è vero, che l'inchiesta industriale fu fatta nel 1872 e nel 1873, e solo per incidente si discusse qualche cosa intorno ad essa nel 1878, quando il trattato, già fatto colla Francia, fu sottoposto alle deliberazioni del Parlamento.

Io rammento poi all'onorevole Berti che egli nominò una Commissione reale al tempo dell'esposizione di Milano, perchè studiasse e riferisse sulle condizioni e sui bisogni della nostra industria. Questa Commissione non ha terminato ancora la sua relazione.

Dunque a me pare che non mi si possa fare rimprovero di venire a sollevare questioni che già furono esaurite.

Io non dico altro. Non faccio mozioni, perchè, come già ho dichiarato, sono amico degli uomini che siedono su quel banco. Ma quale rappresentante del paese ho voluto sottoporre alla Camera alcune considerazioni che a me sembrano importantissime, perchè non vorrei che, pregiudicata la libertà delle tariffe colla stipulazione dei trattati in quest'anno, non si fosse per avventura costretti l'anno prossimo a proporre in questa Camera, per far fronte a ineluttabili bisogni, o la conservazione del macinato, o una tassa progressiva.

PRESIDENTE. Così sono esaurite le interrogazioni degli onorevoli Nervo e Lualdi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISSEGNO DI LEGGE PER DAR FACOLTÀ AL GOVERNO DI PUBBLICARE E METTERE IN ESECUZIONE IL CODICE DI COMMERCIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per dare facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il Codice di commercio.

Intanto io mi permetto di ricordare alla Camera che data la probabilità che oggi si finisca la discussione del Codice di commercio, domani si metterà in discussione lo scrutinio di lista.

Ricordo questo, e ripeto la preghiera agli onorevoli deputati che intendono di presentare emendamenti, di volerli mandar presto alla Presidenza, affinchè possano essere trasmessi alla Commissione, ed essere stampati.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1882

Ha facoltà di parlare nella discussione generale l'onorevole Boselli.

BOSELLI. L'onorevole ministro degli affari esteri, con una cortesia di linguaggio che mi è sempre cara, e con quella sua grandissima eloquenza e dottrina giuridica che ispira sempre nuova meraviglia anche a chi è avvezzo da molti anni ad ammirarla imparando, ha rivolto tre gravi obiezioni ai concetti da me esposti alla Camera nei primi giorni di questa importante discussione.

Egli ha detto, in sostanza, che i contratti marittimi sono indissolubilmente congiunti cogli altri contratti commerciali per la intrinseca e fondamentale conformità dei principii che governano gli uni e gli altri; ha soggiunto che storicamente il diritto marittimo non procedette disgiunto dal diritto commerciale, e che ad ogni modo il movimento progressivo della sua esplicazione tende sempre più a congiungere insieme, anzichè a separare l'una dall'altra, queste due grandi parti del diritto universale; e si è soffermato infine, in modo particolare, sull'istituto dell'ipoteca navale sostenendo che nella sua propria e completa realtà questa fu stabilita nel nuovo Codice, il quale solamente intitola pegno ciò che io vorrei dire ipoteca, onde, a parer suo, è a conchiudersi che io, per correr dietro ad una questione, che è semplice questione di nome, vorrei sospendere l'approvazione di un intiero libro di questo Codice, cui arrise tanta fortuna di valenti ed efficaci difensori. Se fossero fondate le obiezioni dell'onorevole Mancini, si dovrebbe ritrovare nelle parole da me pronunziate, un errore di logica, un errore di storia, un errore di critica giuridica.

L'onorevole amico mio, il relatore della Commissione ha ampliato le obiezioni del ministro degli affari esteri, ed altre ne aggiunse con tanta cordiale gentilezza, con un discorso così facondo, ornato, dotto e preciso, che omai il combattere contro i difensori di questo Codice diviene compito assai arduo ed ingrato.

Ad ogni modo io chieggo alla provata benignità della Camera di ascoltare le brevi considerazioni che mi persuadono a rimanere saldo nelle idee già da me manifestate.

Vero è che i supremi principii del diritto universale stanno a fondamento così dei contratti commerciali terrestri, come dei contratti commerciali marittimi. E vero è eziandio che in ambedue questi ordini di contratti la consuetudine esercita un influsso continuo ed efficace.

Ma la consuetudine influisce in diversa misura sul diritto commerciale in generale e sul diritto marittimo in particolare.

Ma diverse e distinte sono le consuetudini che

riguardano il diritto marittimo da quelle che si riferiscono al diritto commerciale terrestre, perchè sorgono da un ordine diverso e particolare di fatti. I fatti dai quali sorgono le consuetudini che formano e svolgono il diritto marittimo, vuoi per le trasformazioni tecniche, vuoi per le evoluzioni economiche particolari, vuoi per l'indole internazionale del commercio marittimo e della navigazione, determinano bisogni pratici, istituti giuridici diversi da quelli che creano le consuetudini nel commercio terrestre e nel diritto che lo concerne.

Ond'è che ben lungi dal dover essere i contratti commerciali e i marittimi indissolubilmente fra loro congiunti nelle medesime disposizioni legislative, mi sembra invece che, allorquando si vogliono, per sistema di codificazione, stringere insieme, si apre il varco a confusioni, errori, molestie. Valga l'esempio delle assicurazioni. Sorte dapprima nel commercio marittimo, accolte dal diritto marittimo, osteggiate dal diritto civile per lunga pezza di tempo, poi a mala pena riconosciute dall'articolo 1591 del Codice civile, trovano oggi in questo Codice di commercio il loro fondamento nella parte in cui è compreso il diritto commerciale terrestre. Le assicurazioni marittime divengono in tal guisa anelle delle altre, giuridicamente parlando, e ciò con notevoli inconvenienti così di forma come di sostanza. Di forma, perchè, con grande molestia, gli uomini di mare, poco avvezzi al maneggio dei libri legali, dovranno ricercare in varie parti del Codice quelle disposizioni che si trovavano prima ordinate ed esposte in un punto solo del Codice stesso direttamente per loro. Di sostanza, per le incertezze, gli errori, i pericoli della giurisprudenza chiamata ad interpretare quelle disposizioni fondamentali, a così dire, relative alle assicurazioni, che, non ostante siano scritte nel libro del commercio terrestre, dovranno ricevere diversa interpretazione secondo che si tratti di esso o invece del commercio marittimo. Quindi una doppia giurisprudenza sopra un solo testo di legge. Ond'è che a chi afferma indissolubilmente congiunti i contratti relativi al commercio terrestre, con quelli concernenti il commercio marittimo, io rispondo additando invece i danni e i pericoli che derivano dall'averli in tanta parte congiunti.

L'onorevole Mancini ha riaperto dinanzi a noi il Digesto da me citato, e mostrò, a mia confusione, la legge Rhodia in esso inserita. Ma, onorevole Mancini, l'argomento proverebbe troppo, perchè nel Digesto v'è tutto il diritto pubblico e privato, penale e commerciale del mondo romano. E in esso Giustiniano diede ospitalità alla legge Rhodia con tale forma da riconoscerne l'autonomia, e accompagnan-

dola anche colle parole d'Antonino Pio, intese a proclamarla espressamente.

Io non so se l'illustre ministro degli affari esteri vorrebbe affermare che i tempi della compilazione giustiniana, fossero tempi di progredita civiltà.

Io non risponderò all'onorevole relatore col Volgraff e con altri fra i più fervidi seguaci del Savigny, che l'opera della codificazione corrisponda ai tempi della corruzione e della declinazione dei popoli. Ma egli a sua volta non dimentichi tutta quella schiera di economisti, con a capo Pellegrino Rossi, i quali hanno dimostrato, dopo non lunghi anni dalla codificazione del diritto francese, come essa già più non corrispondesse al movimento della vita economica, ai bisogni, alla realtà delle cose, allo svolgimento progressivo dell'attività umana.

E qui debbo rammentare i giudizi dell'onorevole Indelli, il quale, con parole dotte e cortesi, mi invitava ad osservare come nelle società civili più avanzate nelle vie del progresso, tutte le parti del diritto, cessando d'essere frammentarie e disgregate le une dalle altre, tendano ad un sistema di generale e compiuta codificazione, che corrisponde all'ideale da lui più vagheggiato.

Di questo suo ideale io non so dove egli potrebbe ritrovare esempi, che sostengano vittoriosamente le sue opinioni. Non le cercherà per fermo in Inghilterra o negli Stati Uniti di America, dove sono popoli ben avanzati nelle vie del progresso civile, non le cercherà in Germania dove è una gente che nel progresso della scienza tiene luogo autorevole e insigne. E soffra l'ottimo mio amico Indelli che io gli dica che la legislazione che, per quanto io sappia, più in oggi s'avvicina al suo ideale è quella della Russia.

Egli è, come già con brevi ma chiare parole ha accennato il valente relatore della Commissione, egli è che neppure il diritto è sottratto alle leggi che la moderna sociologia ha omai esattamente descritte; egli è che mentre i principii fondamentali si perfezionano e s'integrano nel procedimento loro, se ne differenziano di continuo simmetricamente le esplicazioni molteplici. Così in ogni cosa si va dal complesso alle specificazioni.

La giurisprudenza, che ai tempi di Paolo e di Triboniano, formava un sol tutto s'è oggi partita in venti discipline diverse.

Anche nel diritto s'incontrano i caratteri e i fatti che accompagnano universalmente l'evoluzione fisica e morale in ogni fenomeno delle società umane.

L'onorevole Indelli, preconizzando i tempi coi voti delle sue aspirazioni scientifiche, ci ha detto che il diritto commerciale dovrà per l'avvenire unificarsi col diritto civile. Fu viva ed assai combat-

tuta nella dottrina e nella giurisprudenza la lotta intesa a proclamare l'indipendenza del diritto commerciale lungamente osteggiata. Ma oggi l'articolo 1 di questo nuovo Codice espressamente la riconosce (ed è uno dei pregi suoi) colà dove è scritto che si ricorre ai principii del diritto civile solo quando manchi ogni norma delle consuetudini commerciali. Così l'autonomia del diritto commerciale è proclamata; il lungo conflitto fra la consuetudine commerciale e il diritto civile è risolto mercè la prevalenza della consuetudine sul diritto civile. Ma proclamando la prevalenza della consuetudine sul diritto civile; riconoscendo così solennemente l'autonomia, l'indipendenza del diritto commerciale non si seguono le idee, non si favoriscono i voti manifestati dall'onorevole Indelli.

Adunque neppure l'articolo 1 di questo nuovo Codice di commercio, alla cui approvazione egli seppe recare valido aiuto, s'accorda col suo ideale.

Del rimanente egli stesso, l'onorevole Indelli, mentre invoca nell'avvenire della civiltà l'unificazione del diritto civile e del diritto commerciale in un Codice solo, ha per altra parte preconizzato una legislazione speciale sui trasporti ferroviari. Se l'onorevole Indelli, invocando l'unificazione del diritto, vuol significare che il diritto positivo tende a diventare sempre più uniforme presso i diversi popoli per guisa che gradatamente ciò che v'ha di speciale nel diritto positivo dei diversi Stati tenda fino ad un certo punto a scomparire, se in altri termini, per unificazione del diritto intendè la tendenza all'universalità del diritto e particolarmente alla formazione di un diritto europeo anche nei rapporti privati, io consento con lui, io riconosco che ciò è vero; e a grande beneficio della civiltà, a nuovo suggello della fratellanza umana invoco io pure prossimi i tempi nei quali sia adempiuto questo voto generoso e sapiente.

Ma se egli pensa che i diversi rami del diritto tendano a scomparire per formare un'unica legge, un unico Codice, lasci che io gli additi invece una tendenza del tutto opposta la quale in vari paesi già diede legislazione speciale, separata dal diritto commerciale propriamente detto, agli istituti relativi al diritto cambiario, alle società commerciali, alle assicurazioni, alle leggi sull'usura e ad altre ancora.

Ed io vorrei che egli e gli altri oratori, i quali negano l'autonomia del diritto marittimo, rammentassero i principii particolari che l'informano; le speciali consuetudini che l'hanno formato, mercè quella lunga e feconda lotta contro le pretese autoritarie della toga e della scuola, che il libro immortale del Fremery così eloquentemente descrive.

L'autonomia del diritto marittimo è confermata dal fatto che tribunali propri e speciali dovettero sorgere per interpretarlo ed applicarlo.

Non mi pare opportuno che io qui oggi risponda alle argomentazioni serrate dell'onorevole Martelli e alle altre aggiunte dall'onorevole Pasquali a condanna dei tribunali di commercio.

Verrà prossimamente il giorno in cui ragioneremo delle loro sorti future; ma certo egli è che nel loro passato, nelle loro origini marittime, quali si trovano nelle tradizioni italiane, la loro esistenza, l'opera loro ci appare come una novella prova della tesi che io vado sostenendo. La quale potrebbe attingere anche valido argomento da un desiderio generalmente manifestato e conforme non v'ha dubbio alle idee ed ai sentimenti dell'onorevole ministro degli affari esteri, dal desiderio, io voglio dire, che le parti più importanti del diritto marittimo siano concordate e stabilite con leggi internazionali.

Sarebbe egli, sarà egli possibile adempiere questo voto fervidissimo della scienza, della civiltà moderna, del commercio e della navigazione se non riconosce l'autonomia del diritto marittimo, se volete dargli una forma così permanente di codificazione?

Allontaniamoci, o signori, dalle tradizioni giuridiche francesi le quali, già ebbi a dirlo, nel mio primo discorso, sono grandi e magistrali quando si tratta di semplificare, unificare, organizzare, a così dire, l'espressione e gli istituti del diritto, ma non valgono all'uopo quando si tratta di farlo corrispondere al movimento progressivo delle sue opportune evoluzioni. Torniamo invece alle grandi, sapienti, feconde tradizioni italiane.

Ma è ormai tempo che io giunga all'istituto dell'ipoteca navale, a quel punto ove mi attende l'accusa d'andare in cerca solamente d'una parola mentre già abbiamo la cosa.

Senonchè, entrando nell'argomento del credito marittimo, io debbo innanzitutto rivolgere alcune parole al mio carissimo amico Luzzatti, il quale, chiarissimo in ogni sociale disciplina, quando si parla di credito non solo è maestro erudito, ma ha l'autorità di un apostolato splendidamente operoso, e meritamente fortunato, a beneficio delle classi popolari, e dell'incremento della ricchezza e della civiltà nazionale. Troppo mi rincrescerebbe dissentire da lui, ma siamo anche questa volta d'accordo. Al pari di lui, io non chieggo nè desidero stimoli artificiali al credito marittimo, non istituti che sorgano ad eccitarlo con speciali congegni, sovvenzioni o privilegi. Non chieggo, nè desidero un movimento del capitale verso l'industria marittima che vada al di là del corso spontaneo e naturale delle cose.

Troppo cattivo rimedio a una crisi, anzi pernicioso aggravamento di mali e cagione di esiziale rovina sarebbe aggiungere ad essa le illusioni e poscia i disastri delle speculazioni artificiali.

Ma, a parer mio, è il corso spontaneo e naturale del capitale verso l'industria marittima che oggi trova ostacoli nelle non acconcie disposizioni della legge, nella mancanza di bastevoli guarentigie che siano dalla legge stabilite.

La crisi che affligge la marina mercantile, se si riguarda nel mondo universale delle nazioni, è determinata dall'eccesso dei mezzi di trasporto in relazione ai prodotti da trasportare; ma se si riguardi dal punto di vista nostro, rispetto alla marina mercantile italiana, è una crisi per difetto di quei mezzi di trasporto che oggi tengono il dominio nelle vie del mare e nelle gare degli scambi marittimi. E ci occorre trasformare una gran parte dei nostri velieri in piroscafi. Il che non può avvenire senza la fiducia e il concorso del capitale che si ottenga ad una ragione d'interessi non troppo elevata.

Di fronte a questi bisogni della marina abbiamo le tradizioni marittime del nostro paese che influirebbero a ricondurre i capitali nella industria della navigazione. La quale d'altronde, ove lo Stato italiano non sia per venir meno al suo dovere di mettere equamente questa industria in condizione di lottare con quelle estere, che oggidì più non lottano colle sole forze normali e proprie, è per riuscire bastevolmente fruttuosa.

Ma il capitale non affluirà mai all'industria della navigazione finchè non troverà nelle leggi cautele che valgano ad ispirargli intiera fiducia, istituzioni che gli porgano ad un tempo nuovi modi di guarentigie e nuovi mezzi di larga e sollecita e agevole circolazione, non gravata di tasse troppo onerose, favorita con semplicità di forme legali.

Le discipline contenute nel Codice ora vigente non giovarono, nè potevano giovare, per le cose già da me dette, nel mio primo discorso, allo svolgimento del credito marittimo. E io temo che non siano per bastare all'uopo neppure quelle che ora noi appreveremo.

Invero non avviene ciò che l'onorevole Mancini supponeva; l'uso del pegno navale non è entrato nei costumi delle città marittime, nè forma un modo d'impiego prescelto dal capitale o riguardato come agevole e sicuro.

E per contrapporre a tanta autorità un'altra autorità competente mi corre sulle labbra il nome di Gerolamo Boccardo, il quale, nell'ultimo suo volume sull'ordinamento delle Banche, ha bene esposto quali siano oggi le misere condizioni del credito

marittimo e come esso non trovi nella legge comune guarentigie che bastino a favorirne lo svolgimento.

L'illustre economista soggiunge, che si dovrà ancora attendere lungo tempo prima che la legge comune provveda all'uopo in Italia, per guisa che egli propone un particolare istituto di credito marittimo, munito di particolari facoltà, e temo pur troppo che, anche dopo la pubblicazione di questo nuovo Codice, quel valentuomo non vorrà cancellare la sua malinconica profezia.

Altre volte i piccoli capitali, lo disse benissimo l'onorevole Luzzatti, correvano alle imprese marittime e le alimentavano copiosamente. E nell'altro mio discorso ho invocate nuove disposizioni intese specialmente a dar loro maggior sicurezza e la facoltà di più efficaci riscontri sulla gestione e sui profitti della nave e della navigazione. E ciò per l'appunto pel desiderio di conservare ed estendere la loro partecipazione all'industria marittima, partecipazione conforme alle consuetudini delle contrade marittime e utile a mantenere sempre vive ed operose le consuetudini medesime.

Io pure ho inneggiato al credito personale di cui l'onorevole relatore fece così felice ricordo. Ma la sola associazione dei piccoli capitali, nelle sue forme consuete del credito personale, non basta più all'uopo. Occorrono grossi piroscafi; si intraprendono sempre più costose navigazioni. Quando oggi l'associazione dei piccoli capitali interviene, deve assumere essa pure tali forme, che escludono, in generale, l'azione del solo credito personale. E poche garanzie nella legge possono bastare solamente quando è massima la fiducia nei costumi.

Senonchè parmi che l'onorevole relatore m'incalzi interrogandomi: ma quali sono gli errori che rimproverate? Quali le lacune che lamentate? Quali le vostre proposte?

È arduo, per chi non possessa le virtù dell'analisi chiara e potente, che è propria dell'onorevole Mancini, e per chi non s'attenti seguire il brillante esempio del relatore, è arduo, dico, condurre la Camera nell'esame particolareggiato di numerosi articoli di un Codice ormai da alcuni giorni esaminato e discusso.

Riassumerò rapidamente i punti principali delle mie osservazioni e dei miei dubbi.

Il pegno navale, stabilito nella proposta del Codice in discussione, poggia sull'atto di nazionalità, che, in luogo di essere un documento accessorio per la proprietà delle navi, ne diviene il fondamento. L'ipoteca invece dovrebbe essere costituita sulla matricola della nave considerata perciò come un immobile. E dalla differenza fra i due sistemi derivano conseguenze diverse le une dalle altre, scatu-

riscono differenze notevoli rispetto alle garanzie e alle cautele più o meno perfette pei creditori.

Dove la matricola è come il catasto della proprietà della nave, e se ne registra in essa anche ogni voltura, ivi evidentemente possono sorgere diritti più certi sulla nave, che inopportunamente il nuovo Codice continua a definire bene *mobile*, non tenendo conto di quelle considerazioni giuridiche, più che mai vere, le quali non tacque l'onorevole relatore lodando la definizione del Codice e mostrando ad un tempo le ragioni per le quali non si può applicare alla nave. La nave è un edificio natante che deve esser trattato con le regole dell'immobile, così come fa la legge di contabilità rispetto alla sua alienazione.

Perchè il pegno è iscritto sull'atto di nazionalità, il quale segue necessariamente i viaggi della nave, il proprietario non può disporre che limitatamente, e in modo subordinato, della nave in corso di navigazione.

Perchè l'atto di nazionalità è il titolo sul quale il pegno si fonda, quando sul medesimo atto si iscrive un cambio marittimo, nei paesi nei quali, come in Inghilterra, questo primeggia le ragioni del creditore munito di pegno, io non so quanta sicurezza rimanga al creditore pignoratorio, per la virtù di quel principio notissimo: *locus regit actum*.

Tutti questi dubbi scemano quelle condizioni necessarie di piena fiducia che io invoco. Guai, o signori, se in simili argomenti si procede colle illusioni, seguite da perdite inattese e dolorose.

Pur troppo ciò è di già avvenuto nelle imprese marittime e le conseguenze furono tristissime e durano ancora. La legge, perchè la marina nazionale risorga, deve guarentire compiutamente chi affida ad essa i propri capitali, capitali che sente più che mai bisogno di avere a quella discreta ragione d'interesse che non si accompagna se non coll'intera fiducia e senza la quale l'attività marittima nazionale (a tacere di alcune cospicue e fortunate eccezioni) si troverà impigliata lungamente nelle strettezze che oggi la premono.

Le guarentigie poste per la vendita della nave all'estero e per gli atti che valgano a farla dichiarare inabile a navigare non sembrano bastevoli.

Vi è possibilità di conflitto fra il cambiante e il creditore pignoratorio quando il proprietario faccia cambio marittimo all'estero, dopo aver dato in pegno la nave, e ciò perchè non è bastevolmente provveduto intorno ai cambi marittimi volontari.

Infine, già ho accennato nell'altro mio discorso, e nessuna risposta fu pronunziata al riguardo, come non siasi data facoltà d'assicurare la somma data a pegno pel caso in cui la nave perisca, senza diritto al proprietario di riscuotere somma alcuna dall'assi-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1882

curatore; e come siasi limitata al creditore più prudente la facoltà della surrogazione nei diritti del proprietario rispetto alle somme dovute dall'assicuratore della nave perduta, surrogazione che avrebbe dovuto estendersi a tutti i creditori privilegiati.

Io comprendo i miracoli che può fare la parola dell'onorevole Mancini, ma sono certo di non avere ricercato solo un nome, ma anche una cosa diversa da quella che m'è data, quando paragono il pegno navale stabilito da questo Codice di commercio col pegno inglese (che io appunto, perchè bado alla cosa, non al nome, dico ipoteca), il quale è scritto su matricole catastali, a così dire, delle navi, e proibisce al proprietario i cambi marittimi sulla nave già gravata di pegno, concedendone invece facoltà ai creditori pignoratizi, successivamente ciascuno per la parte loro; e si vede con quanta agevolezza e sicurezza pel credito navale.

L'ipoteca navale nel Belgio è costituita essa pure nei modi e con le forme delle conservatorie ipotecarie, dove è iscritto l'atto del prestito ed ogni suo trapasso; e questo sistema d'ipoteca, agevole e sicuro, già raccolse nelle imprese marittime anche i piccoli capitali in larga misura, e fece sorgere in Anversa importanti società di navigazione.

L'ipoteca navale ordinata nella legislazione francese ha fondamento sopra iscrizioni pubbliche in un registro speciale presso le dogane. Il creditore ha diritti ben determinati sulle cose salvate ed assicurate; diritti e facoltà particolari di riscontri nei casi d'avaria. Chi rappresenta oltre la metà della proprietà della nave può darla, per la parte sua, in ipoteca. Procedimenti speciali sono stabiliti per la vendita delle navi date in pegno e per la distribuzione del prezzo. Non è ammessa la vendita della nave ipotecata all'estero. Ora, chiedo io, questo istituto dell'ipoteca navale è uguale a quello del nostro pegno navale? Nulla manca nel nostro nuovo Codice al riguardo? Ci aggiriamo solamente in una vana questione di parole? L'onorevole Mancini volle sconfiggermi confutandomi colle parole stesse del dotto scrittore italiano da me citato. Ma quando il professore De Giovanni scriveva le parole lette dall'onorevole Mancini, l'istituto dell'ipoteca navale era appena delineato in Francia; e solo posteriormente altre leggi l'hanno svolto e perfezionato; ed è a questo istituto, così svolto e perfezionato, ch'io paragono il nostro pegno navale e non so comprendere come si possono ravvisare uguali.

Ciò per l'ipoteca navale.

Vi è una classe di persone grandemente trascurata e danneggiata da questo nuovo Codice di commercio. L'onorevole ministro Berti voglia ascoltarli con particolare attenzione, egli che è così sollecito

per le sorti delle classi lavoratrici e per le istituzioni di previdenza rivolte a confortarne l'avvenire.

Il marinaio non può assicurare i propri salari.

LUZZATTI. Questa è grave.

BOSELLI. L'assicurazione del salario al marinaio si vietava, secondo i principii del diritto antico, e così pure è stabilito nel Codice ora vigente. Ma il Codice vigente corrispondeva ad altre disposizioni di altri Codici, le quali punivano colla perdita del salario la diserzione e l'insubordinazione. Tali disposizioni furono abolite negli altri Codici. E ciò nonostante in questo nuovo Codice di commercio non si concede di assicurare il salario. Nè è a credersi sia per la vana ragione che il concedere simile assicurazione potrebbe spingere il marinaio a non impedire o anche a procurare la perdita della nave: vana ragione la quale proverebbe troppo, perchè dovrebbe applicarsi eziandio al capitano marittimo e all'armatore.

Ma vi ha di più, onorevole Berti. Il nuovo Codice permette l'assicurazione del nolo. Ma pel caso della perdita totale della nave si mantiene il disposto, secondo il quale nulla spetta ai marinai, nè pei salari, nè per le spese di rimpatrio. Nulla avranno per le mercedi già guadagnate, nulla per tornarsene alle case loro. Intanto l'armatore assicurato riscuoterà l'intero nolo; e per la nave perduta provvederà l'assicurazione della nave. Non solo egli non perderà cosa alcuna, ma avrà un guadagno, perchè intascherà il nolo intero, libero da ogni spesa pel salario, già scaduto, dei marinai. I quali, mentre l'armatore lucrerà indebitamente ciò che loro spetta, resteranno privi di ogni diritto e di ogni aiuto. Da una parte le loro fatiche e la loro miseria; dall'altra il nolo intero a beneficio dell'armatore, cui gioverà la perdita totale della nave e avrà interesse, sotto questo punto di vista, a desiderarla.

Ogni commento è superfluo. Altro non aggiungo. Onorevole Berti, spetta a lei far correggere queste contraddizioni, queste ingiustizie, questi errori. Qui deve intervenire l'opera d'un savio e compiuto accreditamento.

Nel quale raccomando eziandio di stabilire le norme opportune perchè nei casi d'usufrutto sopra una nave bene si sappia come abbia da essere ripartito il profitto fra l'ammortamento del capitale e il reddito; riparto che oggi è cagione di molte contestazioni ed incertezze, le quali non favoriscono certamente l'impiego dei capitali nella proprietà navale.

Ma dopo così lunga fila di critiche e di obiezioni, si dovrà recare innanzi la proposta di sospendere l'approvazione di questo nuovo Codice di commercio?

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1882

Io ho intese e ponderate tutte le ragioni dei due relatori e quelle del mio amico Luzzatti, che è così assiduo cooperatore in tutto che può giovare a diffondere nel paese, e specialmente nelle classi che più direttamente rappresentano il lavoro, sane istituzioni, e degli altri oratori che parlarono per raccomandare alla Camera la pronta approvazione del disegno di legge che è in discussione. Non v'ha dubbio che considerato complessivamente questo nuovo Codice di commercio segna un progresso per la nostra legislazione e deve riuscire utile alla nostra vita economica.

Esso, in talune parti, corrisponde a bisogni molto vivamente sentiti dal paese, che s'attengono a importanti interessi della produzione e del commercio; e in nome di questi bisogni v'è chi ne affretta con voti incessanti la sollecita applicazione. Fra i miei colleghi della Commissione ve n'è taluno, che non prese la parola in queste pubbliche tornate, ma che in più modi manifesta l'impazienza sua di vedere approvato questo Codice, e tale sua impazienza esercita grandissimo effetto sull'animo mio, perchè so quanto egli è esperto nelle cose commerciali e come sia mosso da schietto e vigile amore pel progresso dell'economia nazionale.

Questo collega nostro, l'onorevole Pedroni, aveva presentate alla Commissione varie ed importanti osservazioni, delle quali fece sacrificio, convinto soprattutto dell'opportunità della sollecita approvazione di questo nuovo Codice.

D'altronde la discussione intorno a questo nuovo Codice ha omai avuto luogo, essendosene da vari oratori esaminate le varie parti e a tacere d'ogni altro discorso, l'onorevole relatore ha risposto, con una completa monografia, a tutte le questioni.

Di più anche l'onorevole Randaccio ha ritirato la proposta, secondo la quale si sarebbe sospesa l'approvazione del libro secondo concernente il diritto marittimo.

Tutto ciò mi conduce a consentire l'approvazione dell'intero disegno di legge che ci sta dinanzi.

Ma nella discussione di esso venne posta in luce la necessità di non poche correzioni e modificazioni, taluna delle quali anche sostanziale.

Si approvi il nuovo Codice senz'altro indugio, ma non sia senza effetto l'importante discussione che ebbe luogo. Si facciano scomparire le contraddizioni, gli errori, le lacune in essa indicati. Si tenga conto, con valido effetto, di quanto in essa fondatamente fu esposto. Non si corra il pericolo di dare al paese un Codice meno buono mentre, con larga correzione, se ne può dare uno migliore.

Il Governo potrà all'uopo provvedere mercè l'opera che ad esso affida l'articolo 3 del progetto di

legge così concepito: « Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto reale le disposizioni transitorie e le altre, che sieno necessarie per la completa attuazione del nuovo Codice e per coordinarlo con altri Codici e leggi speciali. »

Ma io temo che quest'articolo di legge, nelle sue espressioni, non basti allo scopo che si vuole conseguire. Colle facoltà contenute in questo articolo potrà il Governo, ove lo creda conveniente, accogliere, o in tutto o in parte, anche le proposte dell'onorevole Randaccio, dell'onorevole Genala e dell'onorevole Varè? Corrispondere a taluni voti da me esposti? Io ne dubito perchè si tratta in parte di proposte e di voti d'indole legislativa che oltrepassano i termini stabiliti con questo articolo alle facoltà del Governo.

Perciò io ho proposte due aggiunte all'articolo 3. Il mio emendamento autorizza il Governo non solamente a fare le disposizioni transitorie, ma anche le *complementari* e le altre necessarie per l'attuazione e il coordinamento del Codice *anche d'indole legislativa*.

Io temo che se il Governo non accoglierà queste aggiunte, che io propongo o altre consimili, non si potrà cogliere da questa discussione tutto il frutto che può derivarne a vantaggio del paese, e per dare all'Italia una buona legislazione commerciale.

Già l'onorevole ministro degli affari esteri ha anticipatamente mosse alcune obiezioni a quanto io propongo. E ricordò deliberazioni e discussioni del Senato concernenti questo medesimo progetto di legge, che a lui sembrano dimostrare come l'altro ramo del Parlamento sarebbe poco inclinato a seguire la via delle larghe facoltà che io vorrei concedere al Governo.

Ma quelle discussioni e deliberazioni riguardano poteri legislativi che si volevano affidare ad una Commissione composta dal Parlamento e dal Governo, cioè ad una Commissione cui in realtà si sarebbero delegate facoltà eccezionali e sovrane, senza il correttivo necessario della piena e diretta responsabilità ministeriale, che invece la mia proposta mantiene intiera e grandissima. Nè quando il Senato deliberava avevano ancora avuto luogo i dibattimenti avvenuti ora in questa Camera, i quali additarono errori e lacune, che richieggono un'ampia revisione e ad un tempo rendono necessarie le facoltà senza le quali il Governo non potrà farla. Convieni sciogliere i dubbi con la legge, non rimettersene alle incertezze e alle contraddizioni della giurisprudenza, specialmente in un paese come il nostro, ove non esiste un solo oracolo di magistratura suprema.

Un'Assemblea, come è il Senato italiano, tanto

sapiente e ispirata soprattutto dal sommo amore del pubblico bene, non può non partecipare, con piena concordia, al desiderio nostro che l'opera di revisione e di coordinamento affidata al Governo corrisponda il meglio che sia possibile ai principii che debbono informare un buon Codice di commercio, alle esigenze legittime di tutti gli interessi, che debbono svolgersi ed avvalorarsi ad incremento della prosperità nazionale.

Onorevole guardasigilli, io le offro grandi facoltà cui sarà pari una grande responsabilità. Ma ella è ormai fra due grandi responsabilità: o assume quella di compiere, correggere, modificare, coordinare quanto basti questo nuovo Codice o avrà l'altra di non dare al paese un Codice migliore, di quello nel quale ella scriverà il suo nome, per non volere accogliere ed esercitare poteri grandissimi, la cui ampiezza è giustificata dall'urgenza e dall'importanza dello scopo che tutti concordemente vogliamo conseguire. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

INDELLI. Non posso lasciar passare alcune parole che il mio dotto amico l'onorevole Boselli ha voluto pronunziare intorno ad alcune opinioni che io ho emesso, tre giorni or sono, in questa discussione. A proposito dell'unificazione delle leggi, egli ha detto che, se fossero vere le mie idee, il solo paese il quale potrebbe avere un Codice unico sarebbe la Russia.

Onorevole Boselli, vi fu una volta in Francia un gran re, il quale disse che *lo Stato era lui*. Ebbene, quel re non ebbe un Codice unico! Sapete quando giunse in Francia l'epoca dell'unità delle leggi? All'epoca della grande rivoluzione, cioè dopo essere stata preceduta dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo. Ciò vuol dire, o signori, che è la civiltà, è la libertà, quelle che slargando la loro base, rendono possibile l'unità delle leggi. Un popolo il quale non è libero, non avendo tutti quei requisiti per cui possa erigersi questa grande piramide dell'unità legislativa, non può avere un Codice..

BOSELLI. La libertà di Napoleone.

INDELLI. Onorevole Boselli, Napoleone ha avuto il vanto di dare il suo battesimo al Codice, ma il vero fattore del Codice non è stato Napoleone I!

Ebbene, onorevole Boselli, noi abbiamo avuto in Francia una codificazione a gradi. Ella mi ha parlato del Dritto consuetudinario. Ma il Dritto consuetudinario procede a gradi, ed è la forma primitiva con cui il Dritto si manifesta. Anche quando questa forma giunge ad un grado avanzato, queste consuetudini cominciano ad essere codificate: e voi

in Francia vedete, la consuetudine della Bretagna, la consuetudine della Normandia, la consuetudine del Poitù, e tutte le altre troppo note nella storia del Dritto francese. Ma queste consuetudini, le quali non erano che la prima forma della codificazione, hanno dovuto sparire all'epoca della grande rivoluzione, per poter essere fuse dopo le riforme sociali e della scienza in una sola e grande affermazione del diritto.

Onorevole Boselli, ella mi ha parlato di Savigny. Ebbene, il Savigny, il quale era trascinato dall'impeto delle sue idee, Savigny, il quale vedeva una violazione del Dritto in ogni codificazione, Savigny, ha poi veduto a mano a mano la stessa Germania darsi un Codice unico per ogni paese. Il Savigny è stato smentito nelle sue idee nello stesso paese in cui voleva farle trionfare.

Non mi citate l'esempio dell'Inghilterra. Sapete perchè l'Inghilterra non ha avuto un Codice unico? Perchè essa non ha potuto ancora risolvere la questione dell'uguaglianza civile. Ebbene, la razza anglo-sassone, che è conosciuta come la più restia alle grandi affermazioni delle codificazioni, fa grandi sforzi per giungervi, ed a mano a mano l'Inghilterra procede ancora dietro i paesi che hanno i loro Codici, per raggiungere anch'essa questa unità del diritto che è l'obbiettivo di tutti i popoli civili.

Questo, onorevole Boselli, io le doveva dire, perchè è tratto dalle osservazioni storiche, dalla storia contemporanea.

Ma questa storia è stata così rapida che in Europa (la quale al principio del secolo non aveva un Codice), oggi non vi è paese civile il quale non sia provvisto della sua codificazione. Ebbene, io vorrei sfidare tutto l'ingegno dell'onorevole Boselli, a provare che noi da ottant'anni siamo andati indietro, e non innanzi. Onorevole Boselli, se questo è vero, ella converrà anche con me che il Diritto commerciale, il quale è così larga parte oggi (anzi la parte maggiore) della esplicazione del diritto, dell'esplicazione del lavoro dell'uomo, questo diritto commerciale, anzichè essere considerato come una parte speciale, la quale dovesse essere distaccata dal Codice unico della nazione, deve esserne anzi la maggiore sostanza, il sostrato, la parte principale, la base più larga su cui debbono erigersi le nozioni del diritto del paese. Onorevole Boselli, dopó queste osservazioni a me non rimane che a fare una sola considerazione; io credo che i mali della Russia saranno finiti quando, anche là, si voterà un Codice come lo abbiamo noi.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1882

Prima della chiusura della discussione generale fu presentato un ordine del giorno del tenore seguente:

« La Camera delibera di discutere nei modi soliti il Codice di commercio presentato dal Governo, e di porre questa discussione all'ordine del giorno di una prossima tornata.

« Varè. »

Quest'ordine del giorno, essendo stato la conclusione del discorso dell'onorevole Varè, non occorre più sia svolto.

VARÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARÈ. Essendo io stato il primo ad aprire il fuoco, naturalmente ho domandato il più; adesso mi contento un po' del meno, e mi unisco all'emendamento proposto dall'onorevole Boselli.

PRESIDENTE. Ella ritira, dunque, il suo ordine del giorno?

VARÈ. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Codice di commercio pel regno d'Italia annesso alla presente legge è approvato ed entrerà in osservanza non più tardi del 1° giugno 1882. »

Sarà il caso, discutendosi questo articolo, di discutere altresì gli emendamenti che possono venir presentati ai vari articoli del Codice. Solo sugli articoli, sui quali sieno presentati emendamenti, si aprirà la discussione. Per ora emendamenti non sono presentati ad eccezione di uno, all'articolo 412, che è del tenore seguente:

« I sottoscritti propongono che sia stralciato l'articolo 412 del progetto del Codice di commercio.

« Genala, Vacchelli, Cagnola, Nervo, Ranco, Aporti, Monzani, Di Lenna, Mantellini. »

L'onorevole Genala, se non erro, ha già svolto questo suo emendamento ripetutamente.

È presente l'onorevole Genala?

(Non è presente.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Io vorrei prima di tutto sapere dall'onorevole Genala se mantiene o ritira il suo emendamento. Ieri egli mi rivolse parole dalle quali poteva indursi che fosse disposto a ritirarlo, qualora delle sue osservazioni si tenesse conto nelle disposizioni di coordinamento e complementari di questo Codice. Desidererei dunque conoscere se vi persiste o no.

VACCHELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Ge-

nala, do facoltà di parlare all'onorevole Vacchelli, altro dei firmatari.

VACCHELLI. Alla mia volta, prima di dichiarare a nome dei miei amici, se manteniamo o ritiriamo l'emendamento, desidero sapere quale sia in proposito l'opinione dell'onorevole ministro di grazia e giustizia il quale non si è ancora pronunciato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Allora parlerò subito, tanto più che credo non sia iscritto nessun altro sull'articolo 1, della legge, nè sugli articoli del Codice, almeno per ora.

PRESIDENTE. Nessuno è iscritto; nè v'ha altro emendamento oltre quello che ho letto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Onorevoli colleghi. Fu per me un dovere, ed un dovere caro e gradito, quello di far sì, che anche dai banchi del Ministero la difesa di questo Codice fosse fatta dall'illustre mio collega, il ministro Mancini, il quale del medesimo ha il merito precipuo, quantunque abbia declinato il vanto di esserne l'autore. Ed invero, egli fu parte principalissima nelle varie Commissioni che si succedettero; egli, come ministro, presentò il progetto del Codice al Parlamento; egli fu il dotto ed eloquente relatore della vostra Commissione, nel quale incarico, quando divenne ministro degli esteri, ebbe un degno successore nell'onorevole Pasquali.

Così, adempiendo a questo dovere, io procacciai al Codice una difesa infinitamente superiore a quella che a me sarebbe stato concesso di fare; una splendidissima difesa, la quale io credo abbia vinto indubbiamente ogni resistenza. Perciò l'adozione integrale del Codice fu così poderosamente propugnata dall'onorevole Mancini e con esso dal nuovo relatore Pasquali, con perspicua ed acuta orazione, nella quale rispose a tutte le obbiezioni che erano state sollevate; e fu, ancor prima che da loro, sostenuta così efficacemente dagli onorevoli Luzzatti, Indelli, Parpaglia, Martelli e da altri oratori, che per tal modo fu resa facile, per non dire superflua, l'opera mia.

Duolmi solo della opposizione del carissimo mio amico Varè, poichè io gli professo altissima stima, ed attribuisco un grandissimo valore ai suoi giudizi ed ai suoi apprezzamenti. Ma la sua opposizione fu improntata di sì amichevole gentilezza, che non mi rende amaro un dissenso, il quale, in fin dei conti, non è tanto profondo quanto a lui può forse sembrare. Ad ogni modo, egli ha ritirato la sua mozione per una discussione dei singoli articoli del

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1882

Codice. Ed anche gli onorevoli Randaccio e Boselli i quali dapprima avevano proposto...

BOSELLI. No, no!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi pareva che l'onorevole Boselli si fosse associato all'onorevole Randaccio. Ed anche, dirò adunque, l'onorevole Randaccio, il quale, pur sostenendo l'adozione integrale delle altre parti del nuovo Codice, aveva proposto si stralciasse dal Codice stesso il secondo libro, concernente il diritto marittimo, ritirò ora questa sua proposta.

Ad ogni modo, sebbene l'onorevole Varè, come dissi, abbia ritirato la sua mozione, io non posso omettere di notare ch'essa era oziosa in quanto sosteneva e proponeva, che questo Codice si debba discutere e votare come ogni altra legge. Imperocchè ciò ammettiamo e crediamo essere fuor d'ogni dubbio noi pure, come già vi disse l'onorevole Mancini. Il Codice è portato innanzi a voi nel suo complesso e nelle sue singole parti, intorno alle quali potete deliberare come credete meglio.

Non avvi adunque alcuna abdicazione, come poté sembrare all'onorevole Della Rocca, il quale, pure disposto ad ammetterla in questa circostanza per evitare i pericoli dipendenti dall'indugio in argomento sì grave, parve affermarla.

Io sono d'accordo con lui nell'opinare, che le Assemblee possono discutere i Codici come tutte le altre leggi; sebbene, dico il vero, non sia l'esempio da lui addotto de' primi Codici francesi che valga a farmelo credere. Non avevano, infatti, volontà propria quelle docili Assemblee, nelle quali discuteva il Primo Console, portando nelle discussioni tutta la possa della sua imperiosa volontà, della sua personalità irresistibile, *cuncta supercilio moventis*, tanto che, contro il convincimento degli eminenti giureconsulti che sedevano in quelle Assemblee, volle nel Codice Napoleone deturpato, rovinato, come lo fu per mezzo secolo, il sistema ipotecario francese.

Non havvi, ho detto, abdicazione nel caso presente, poichè esso non può equipararsi a quello del nostro Codice civile ricordato dall'onorevole Della Rocca. Il Codice civile fu fatto in base ad amplissime facoltà chieste dal Governo ed al medesimo accordate. Noi siamo qui piuttosto a respingerle, che a chiederle queste facoltà. Il progetto del Codice commerciale fu nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento presentato nelle forme ordinarie, studiato dalle consuete Commissioni parlamentari, ed è in vostra balia di esaminare, giudicare, ed eleggere, se maggiore sia l'utilità o il danno di arrearvi modificazioni. Come ben disse l'onorevole Mancini, nessuno contende il diritto di proporre e discutere emen-

damenti: si tratta soltanto di apprezzarne la convenienza, l'utilità, gli effetti.

Ciò premesso, se vero fosse, che questo Codice presenta sì gravi difetti da non costituire un grandissimo progresso nella nostra Legislazione, non io certo oserei raccomandarne l'approvazione alla Camera; e non oserei raccomandarla nemmeno, se proprio la cosa fosse ridotta al punto di poter dire soltanto, colla formola dell'onorevole Genala, che la somma dei beni è maggiore della somma dei mali.

Non avendo io presentato il Codice, non avendo quelle tenerezze di paternità, talvolta cieche, che mi vennero sì spesso obbiettate a proposito della legge elettorale, mi trovo, per giudicare del Codice medesimo, in posizione imparziale e direi quasi neutrale.

E, d'altra parte, ben sa l'onorevole mio amico Varè, che io nemmeno sono facile ad accettare ditature, sebbene più d'ogni altra mi sarebbe comportabile e lieve, perchè figlia d'un *rationabile obsequium*, quella dell'illustre mio collega il ministro degli esteri.

Ma, come dissi, sebbene mi sia caro d'inchinarmi a lui, come a maestro, sento però quanto sia imitabile l'esempio dell'austero Labeone, *nullius in verba magistrì*.

E quando udiva l'onorevole Boselli, nel suo eloquente discorso, ricondurci con nobile orgoglio alle immortali tradizioni del diritto commerciale italiano, le quali avranno balenato alla sua mente, allorchè, peregrinando a capo della Commissione d'inchiesta marittima, avrà rivolto gli sguardi ai più lontani orizzonti delle nostre marine, io sentivo, che *noblesse oblige*, che nessuno potrebbe consigliare al Parlamento l'approvazione di un Codice di commercio il quale non segnasse un passo notevole nella scienza della legislazione, senza venir meno alla stessa reverenza verso il nostro passato, tutto di glorie e d'incontrastabile primato.

Sebbene infatti, in questa parte della giurisprudenza, il diritto romano non abbia lasciato che alcuni principii generali — i quali però sono ancora la guida e la regola fondamentale delle risoluzioni particolari in molte questioni — nel medio evo, quando Genovesi, Pisani, Veneziani, Anconitani, Amalfitani, questi Rodii dell'età di mezzo, tenevano il campo dei commerci sul mare, e Fiorentini e Lombardi lo tenevano in terra, le nostre regole, colla Tavola amalfitana, cogli Ordinamenti e consuetudini di Trani, col *Capitulare nauticum* di Venezia, coll'*Oficium Gazariae* dei Genovesi, col *Constitutum usus* dei Pisani, collo stesso *Consolato del mare*, sia esso opera nostra diretta o indiretta, secondo che

tanto si è disputato, divennero norme e regole universali. E gli Statuti delle nostre antiche città commercianti, nei primi albori del nuovo incivilimento, segnarono progressi, ancor oggi con reverenza custoditi in molti istituti commerciali.

E, come il nome e l'origine della cambiale, nostra fu la culla del diritto cambiario, al quale l'Italia diede i primi interpreti, i primi provvedimenti legislativi.

Nostre, sotto il nome di *Fiere dei cambi*, le *Clearing-houses*, o *Stanze di compensazione*, su cui fu chiamata la nostra attenzione in questa discussione dall'onorevole Luzzatti; *Fiere dei cambi*, nelle quali come scriveva il De-Turri, *regulariter nullae pecuniae interveniunt et absque earum ministerio omnia commodius exaequantur*, e debiti e crediti si trasportano dall'una all'altra persona e si pareggiano mediante *incontri*, secondo l'appropriata espressione dei nostri maggiori.

Nostro pure il sagace concetto dell'assicurazione, che, divisi su molti, annulla rischi e perdite.

Nostra fu la rivelazione dei grandi segreti del credito, colla istituzione dei *Banchi*, aperti da antichissimi tempi nelle nostre fiorenti città, e da noi diffusi ne' paesi stranieri, tanto che i nostri nomi serbansi nelle vie e nelle piazze dei grandi empori commerciali dell'estero; ed allora fummo detti i banchieri dell'Europa, banchieri che a stranieri monarchi prestarono somme, le quali, secondo l'espressione dello storico fiorentino, *valevano un reame*.

Nostri i primi esempi della potenza, degli splendidi frutti di quelle associazioni, che in Italia, come scrive il Troplong, « fondarono la più possente aristocrazia finanziaria sopra la democrazia dei piccoli capitali. »

Nostri gli istituti fondamentali ancora predominanti in materia di fallimento, e specialmente la dottrina e la pratica di un giudizio unico, indivisibile sui beni del debitore.

Nostri, infine, i primi vanti della giurisprudenza commerciale, nella quale autorità somma ottennero e serbano lo Stracca, lo Scaccia, l'Ansaldo, il Rocco, il De-Turri, il cardinale De-Luca, l'Azuni, e quel Casaregis, che i contemporanei chiamavano *vir in iure totus oculus*, le cui massime ebbero forza di legge presso nazioni straniere, e nella scienza serbano ancor oggi preponderante, decisiva influenza nella risoluzione di molte questioni. E italiana infine fu la prima idea di un Codice di commercio, preparato a Napoli dal De-Jorio, come osservò l'onorevole Mancini nella sua relazione. Così, quando questa idea fu attuata in Francia, chi vi prestò collaborazione cospicua fu ancora un italiano, il geno-

vese Corvetto, il futuro ministro di finanza della Restaurazione.

Piena la mente ed il cuore di queste gloriose tradizioni, io vi dico il vero, che se il nuovo Codice mi sembrasse così inferiore alle medesime, come sarebbe secondo la pittura che ve ne fece e rifece l'onorevole Varè, se non credessi un onore per me il porvi la firma, mi sarei ribellato anche ai più cari amici, anzichè consigliarne alla Camera l'immediata attuazione.

Ma invece tutti ammettono che il nuovo Codice segna un grande progresso, e l'onorevole Parpaglia già vi ha citato le parole di un giudice autorevolissimo, l'illustre scrittore del *Diritto civile nelle sue relazioni col diritto commerciale*, il quale, innanzi alla Accademia delle scienze morali e politiche di Francia, pronunciò solenne giudizio, dicendo, che questo Codice di commercio sarà indubbiamente superiore a quello di tutte le altre nazioni d'Europa e resterà come il monumento più cospicuo eretto nei nostri tempi alla codificazione.

Ma, a raccomandarvi con piena tranquillità d'animo l'integrale approvazione del nuovo Codice, mi sospinge non solo il convincimento dei pregi del medesimo, ma altresì il convincimento non meno profondo della impotenza della vigente legislazione commerciale a soddisfare le odierne esigenze dei nostri traffici.

Il Codice di commercio che ci regge non è altro ancora che il Codice albertino del 1842, che era poi all'incirca il Codice francese del 1807, colle poche modificazioni che ebbero luogo in occasione dei poteri accordati al Governo nel 1865.

E così abbiamo una legislazione che rimane da quindici lustri quasi immobile, proprio in quel ramo d'attività sociale in cui tutto si è maggiormente trasformato.

Nei trasporti, ad esempio, il Codice vigente parla del *vetturale*, come se Stephenson e Watt non fossero vissuti, come se le vie di ferro non avessero spianato i monti ed alzate le valli, come se le locomotive non facessero esse da vetturale quasi universale.

E in generale, mentre le invenzioni e le scoperte dell'età nostra condussero le arti ad una meravigliosa perfezione; mentre la proprietà mobiliare, un tempo di scarsissima importanza non solo ma disposta a nascondersi, isterilita dalle leggi contro l'interesse del danaro, acquistò un valore di gran lunga superiore a quello della proprietà immobiliare; mentre il telegrafo rende quasi presenti a stipulare contratti, a ricevere istruzioni, le persone più lontane; mentre i nuovi bisogni crearonno

tanti nuovi istituti economici e sociali, alla materia nuova assai male si adattano le norme antiche.

Dato ciò, sarebbe utile, sarebbe provvido ritardare l'applicazione di un Codice, che tiene conto di tutti questi nuovi bisogni, che, anche per i giudici più severi, ha quella che un nostro proverbio lombardo chiama la regina di tutte le bellezze: la gioventù?

E perchè quindi ritardarne l'applicazione? Forse intorno ad esso non si è studiato, non si è lavorato, non si è discusso abbastanza? È ciò che invero sembra, con mia somma meraviglia, all'onorevole Varè, il quale per definire il Codice volle ricordarci i figli della *gatta frettolosa*.

Se fosse vero che il Codice fosse il frutto d'una compilazione affrettata, io sarei il primo ad associarmi a lui. In nessuna cosa quanto nelle leggi credo applicabile il precetto di Cicerone: *In omnibus negotiis prius quam aggrediar, adhibenda est preparatio diligens*.

Ma per il nostro disegno di Codice questa preparazione diligente, diligentissima anzi, vi è stata, come ha dimostrato ampiamente l'onorevole Mancini. Esso è il frutto di un dodicennio di studi accurati e costanti.

La Commissione del 1869 vi impiegò 172 sedute. Lo schema ch'essa formulò fu lodatissimo anche all'estero.

Eppure, esso fu ancora oggetto di ulteriori studi delle autorità giudiziarie, dei collegi universitari di giurisprudenza, e delle Camere di commercio, radunatesi anche in generali congressi.

E poi un'altra Commissione nel 1876 studiò, discusse, esaminò, migliorò il lavoro. Ed in questa, come nella precedente Commissione, eransi utilmente accoppiati gli uomini di legge, professori, magistrati, avvocati, e i cultori delle scienze economiche cogli uomini di affari rotti all'esercizio quotidiano dei traffici ed esperti delle necessità effettive del commercio, cosicchè della scienza e dell'arte, della teoria e della pratica si è fatto ad un tempo tesoro.

Presentato finalmente il Codice al Parlamento, Commissioni straordinarie di sedici membri nel Senato, di quindici nella Camera lo esaminarono, e la Commissione vostra ve ne propone, quasi unanime, l'integrale approvazione.

Ora, io non so invero con quale utilità una tale approvazione potrebbesi contrastare, rimandando l'attuazione del nuovo Codice a chi sa quale tempo remoto, come avverrebbe ove si entrasse nella via delle modificazioni, nel labirinto degli emendamenti, che darebbe luogo ad un lungo esame di essi, non solo qui, ma nel Senato, palleggiandosi così il nuovo

Codice dalla Camera nostra al Senato e dal Senato alla Camera.

Io capirei una opposizione la quale fosse fondata sopra un sistema; sopra radicali trasformazioni. Io capirei l'opposizione di principio di coloro i quali propugnano l'unità della legislazione civile, la quale anche in questo recinto fu vagheggiata come un alto ideale dall'onorevole Indelli; di coloro che sostengono non vi debba essere un Codice speciale per il commercio, ma vogliono una sola legge uguale per tutti. Non è esatto quanto disse oggi l'onorevole Boselli, che, cioè, l'idea di un Codice il quale sia una specie di *corpus juris* dei tempi moderni debba considerarsi una idea russa. Essa fu pure messa innanzi da insigni giuristi della Germania e, non ricordo se il Codice russo, unico è certo il Codice di uno dei più liberi e nello stesso tempo dei più colti paesi di Europa, il cantone di Zurigo.

Io capirei pure l'opposizione di chi addirittura volesse un nuovo e diverso metodo scientifico, abbandonando del tutto la ripartizione del Codice francese, che però in ultima analisi è ripartizione italiana, avendola i legislatori francesi attinta alla celebre opera dello Stracca.

Ed a ciò, veramente, gli eminenti ingegni che formarono il progetto avevano pensato, come vedesi dalla splendida Relazione dell'onorevole Mancini. Ma bene essi avvisarono che in questa materia, più che in altra qualsiasi, fosse conveniente non scostarsi troppo dai Codici di altre nazioni.

Se le relazioni e i contatti continui, come pure le comuni consuetudini rendono oggi i popoli meno originali in tutto, una legislazione il più che sia possibile uniforme è poi più che mai utile, anzi pressochè necessaria, nella materia commerciale, perchè non vi è nulla di meno locale, direi anzi, di meno nazionale che il commercio, il quale forma di tutti i commercianti de' vari paesi un'immensa associazione.

Perciò l'onorevole Randaccio esortò il Ministero a promuovere un Codice internazionale marittimo, ed il congresso giuridico di Torino discusse se dovesse promuoversi un Codice internazionale sui fallimenti; ed altri ancora chiedono vivamente, come accennava testè l'onorevole Boselli, che venga attivato un Codice cambiario universale.

E, poichè ho toccato questo argomento, risponderò fin d'ora ad una domanda che mi fu rivolta dall'onorevole Randaccio, il quale desidera sapere se l'onorevole ministro degli esteri ed io siamo disposti ad una iniziativa nel senso sovra indicato, a promuovere, cioè, l'attuazione di un diritto internazionale marittimo. A tale proposito non ho difficoltà di dichiarare, che qualora questo desiderio fosse

dalla Camera manifestato, noi, pur conoscendo gli ostacoli che si frapportano, ci faremmo un dovere di uniformarci ai voti ed ai divisamenti della Camera stessa.

Ma, tornando al primo detto, io ripeto che avrei inteso un'opposizione di sommi principii, un'opposizione anche nei fondamenti giuridici di questa o quella parte del Codice, ma non intendo invece una opposizione minuta alle disposizioni particolari. Imperocchè, se noi vogliamo pensare a disposizioni e modificazioni parziali, speciali, il loro campo è così ampio che non havvi quasi disposizione, la quale non possa dar luogo e non abbia effettivamente dato luogo a questioni assai controverse nella scienza e nella giurisprudenza.

Io ho letto attentamente il ponderosissimo volume che l'altro giorno vi mostrava l'onorevole Mancini, il quale contiene le osservazioni e i pareri della magistratura, delle Camere di commercio, e delle Facoltà di giurisprudenza intorno al progetto preliminare del Codice, e vidi che ad ogni passo sulle varie questioni si palesarono, dall'una e dall'altra parte gagliardamente sostenute, opinioni diametralmente opposte.

Ad esempio, nella celebre questione concernente il luogo ed il tempo in cui si perfeziona un contratto fra persone lontane, la risoluzione accolta nel nuovo Codice ha pure contro di sè nientemeno che l'immensa autorità del Casaregis e quella della legislazione germanica, e nell'istesso Diritto francese due dei più valenti interpreti, il Marcadé e il Demolombe. Contro la risoluzione accolta si potrebbero suscitare obiezioni infinite, e lo furono. Ma sarebbe preferibile per questo adottare una opposta risoluzione?

Così, pro e contro le cambiali al portatore, le cambiali degli analfabeti, la girata in bianco, sorsero vivissime dispute.

Del pari le disposizioni del nuovo Codice in materia di fallimenti troppo miti sembrarono alla Camera di commercio d'Alessandria; troppo severe, al contrario, alla Camera di commercio d'Aquila, la quale ricorda che l'antico popolo ebraico, anzichè finir di rovinare un povero che cadeva in fallimento, lo riforniva di altri capitali per alleviarne la sventura.

E lungamente potrei moltiplicare gli esempi, dacchè, in fin dei conti, non in altro che nella discussione di tali questioni risolvesi la sterminata biblioteca della giurisprudenza commerciale.

Ora a tutte queste controversie si sarà data nel nuovo Codice la migliore soluzione?

I lunghi studi di cui vi ho parlato, l'ingegno e la dottrina degli uomini che vi collaborarono ci affi-

dano che sì, qualunque sia l'opinione individuale che intorno ad esse possiamo avere. Io stesso di alcuna di tali soluzioni non potrei dirmi soddisfatto.

Ma quelli che sono difetti per alcuni di noi, non sono pregi per altri?

E quindi riusciremo noi a togliere tali difetti, o non prevarrà, per contro, la risoluzione già data in seguito ad esami, che furono sì ripetuti e profondi da far ritenere che la medesima abbia il consenso prevalente, se non universale?

Per esempio, l'onorevole Varè sostenne non doversi dichiarare un fallimento senza prima citare il fallito. Avrebbe potuto soggiungere: *etiam diabolus audiendus est*. Ora questa opinione, come l'onorevole Mancini vi disse, fu sostenuta da lui pure nel seno della Commissione con fermezza incrollabile. Eppure, malgrado la dittatoriale influenza che l'onorevole Varè dice avere esercitata nelle Commissioni predette il mio illustre collega, tale opinione non potè prevalere.

In complesso perciò, ritornando sulle questioni controvertibili, con esito per lo meno dubbio anche per coloro che non sono soddisfatti d'alcune disposizioni, otterremo il risultato, che, per togliere problematici difetti, rinuncieremo ad incontrastati ed eminenti vantaggi, e andremo incontro a pericoli, in forza dei quali l'opera, oltrechè ritardata, potrebbe essere più facilmente peggiorata che migliorata.

Certo, in materia di legislazione, il campo dei perfezionamenti è indefinito.

Ma questa discussione medesima ha dimostrato, che difetti veramente gravi nel nuovo Codice non sono, mentre è al disopra d'ogni possibile controversia l'affermazione essere grandissimi i progressi che con esso verrebbero attuati a beneficio del commercio.

L'onorevole Varè citò nella selva dei quasi mille articoli alcune pretese incongruenze e contraddizioni. Per le principali tra esse l'onorevole Mancini, l'onorevole Pasquali ed altri oratori dimostrarono che il rimprovero non è meritato.

Ma sussistessero pure alcune contraddizioni ed incongruenze, qual è il Codice che ne sia privo?

Vi ha cura, per quanto assidua, che valga ad eliminarle?

Quando, ad esempio, io penso essere state conservate nel nostro Codice civile disposizioni del Codice civile francese, che i più illustri commentatori avevano da molti anni dichiarate inesatte, equivocate, viziose, e che quindi era sì facile correggere, perchè centinaia di reclami ne rivelavano i difetti, sento che non sarebbe maraviglia se alcuna di tali inesattezze anche il nuovo Codice di commercio con-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1882

tenesse, dacchè certo ne sarebbe minore la colpa, per la minore facilità di evitarle.

In alcune di quelle che l'onorevole mio amico Varè reputa contraddizioni e incongruenze io ravviso all'incontro incontrastabili miglioramenti e titoli di lode per il nuovo Codice.

E, invero, derogando in alcune parti alle prescrizioni del diritto civile, non si farebbe altro che seguire l'aureo precetto del Casaregis: *In jure commercii omnes juris regulae silere debent, quando aequitas et bona fides aliud servare dictant, modo bono publici commercii non repugnent, sed faveant.*

Così all'onorevole Varè sembra debba riconoscersi una grave menda in ciò, che l'articolo 56 del nuovo Codice di commercio distrugga, come egli dice, l'articolo 708 del Codice civile, perchè mentre quest'ultimo ammette la rivendicazione dei beni mobili, compresi i titoli al portatore, smarriti o rubati, da chiunque presso il quale si trovino, il primo non ammette invece la rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati, se non da quelle persone che conoscano il vizio del loro possesso.

Io invece, con opinione opposta a quella dell'onorevole Varè, credo che voi dovrete, o signori, ravvisare una grave menda nel nuovo Codice, se a tali rivendicazioni dei titoli al portatore avesse lasciato l'adito facile e aperto.

Infatti sarebbe mai compatibile con quel *bono publici commercii*, come disse il Casaregis, che deve essere favorito anzichè contrariato, sarebbe mai possibile, senza una grave perturbazione del pubblico credito, che titoli al portatore, i quali circolano rapidamente di mano in mano ed alcuni tengono anzi luogo di moneta, potessero essere rivendicati da quella qualunque persona, la quale, dopo che il titolo passò in cento mani, se ne trovi con tutta buona fede in possesso?

Questa necessità di contraddire talvolta, per le necessità del commercio, alle regole generali del diritto, lo stesso deputato Varè la deve ammettere più d'ogni altro; egli che ha chiesto una grande libertà rispetto ai libri di commercio, pur consentendo che ugualmente conservino efficacia di prova a favore del commerciante, che ne è l'autore. Infatti nulla di più contrario ai principii generali del diritto che questo privilegio, poichè, secondo la regola elementare, *scriptura probat contra scribentem*, nessuno può creare un titolo a proprio favore; e, come diceva l'antica dottrina: *perniciosum est ut ei scripturae credatur, qua unusquisque adnotatione propria debitorem constituit.*

Per la stessa ragione, l'onorevole Varè non do-

vrebbe trovare sconveniente, ma utile e provvido, che il Codice di commercio dia una più larga estensione alla prova testimoniale di quanto che sia consentito nel diritto civile, ammettendo che la medesima possa aver luogo contro ed in aggiunta dell'atto scritto. Anche a tale riguardo io credo che faccia bene il nuovo Codice a togliere le questioni che col Codice vigente sorsero nella giurisprudenza e che vi furono ricordate dall'onorevole Indelli; e tanto più faccia bene a toglierle, dappoichè la giurisprudenza italiana, in quanto, col maggior numero forse delle sue decisioni, tende ad escludere la prova testimoniale contro od in aggiunta all'atto scritto, è invero poco conforme ai responsi più autorevoli della scienza, alle opinioni de' più eminenti scrittori di diritto, ed alla stessa giurisprudenza di quella legislazione straniera, da cui sono tolte queste limitazioni della prova testimoniale.

Ed anche qui lasciatemi dire che la disposizione del nuovo Codice, della quale si tratta, è conforme, oltrechè all'antica giurisprudenza, alle evidenti necessità del commercio. Imperocchè non è senza imperiosi motivi, che le proibizioni della legge civile in questa materia non hanno mai potuto imporsi al commercio, nel quale si reputò necessario non escludere alcun mezzo di conoscere la verità, e si credette un minor male l'incorrere nel pericolo di frode in qualche caso speciale, che non quello continuo e generale di creare inciampi agli affari con cautele spesso impraticabili nel succedersi incessante d'una moltitudine di contratti, la cui rapidità non lascia tempo e comodo, in moltissime circostanze, a convenzioni scritte.

Il nuovo Codice di commercio però, stabilendo una utile eccezione alle regole di diritto civile, mantenne espressamente per le comprè e le vendite dei beni immobili la disposizione dell'articolo 1314 del Codice civile, che per esse esige la scrittura, ed inoltre, all'articolo 52, escluse la prova testimoniale illimitata per quei casi nei quali lo stesso Codice di commercio prescrive la prova per iscritto, sicchè innanzi a tali norme precise, io sono certo che s'acqueteranno i dubbi a tale proposito manifestati dall'onorevole Indelli.

Ma, mentre l'onorevole Varè accenna a voler restringere la prova testimoniale, l'onorevole Zucconi, all'opposto, la vorrebbe estesa, e desidera che in conseguenza dichiararsi atti di commercio quelli che si fanno nelle fiere e mercati, affinchè per essi pure si possa ricorrere alla prova testimoniale.

Egli dice giustamente, che anche nelle fiere e mercati i contratti si fanno per lo più verbalmente, sicchè, nella loro molteplicità e rapidità, sarebbe

grave danno che per provarli non si potesse ricorrere alla prova per testimoni.

Ma le accennate ragioni sono appunto quelle, in forza delle quali, come osservò l'onorevole relatore della Commissione, nella giurisprudenza si contende, se la prova testimoniale sia ammissibile nei contratti fatti in fiera o mercato, il che viene sostenuto da alcuni precisamente per l'impossibilità di procurarsi una prova scritta, e quindi in base alle stesse norme del diritto civile.

Alla giurisprudenza converrà quindi rivolgersi per tali questioni; poichè io non credo si possa stabilire nel Codice di commercio, che debbansi reputare commerciali gli atti che fra due persone non commercianti abbiano luogo in fiera o mercato.

I desiderii dell'onorevole Zucconi avranno ad ogni modo adempimento in gran parte, poichè il nuovo Codice dichiara, che se un atto è commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti sono, per ragione di esso, soggetti alla legge commerciale; e perciò basterà che in fiera o mercato si compri o si venda da un commerciante, perchè siano applicabili tutte le disposizioni del nuovo Codice, di modo che esso, anche negli affari di persone non commercianti, verrà ad ottenere latissimo impero.

L'onorevole Boselli parlava or ora della importanza delle consuetudini nella legislazione commerciale. Egli ne parlò invero per trarne la conseguenza della utilità dell'autonomia del diritto marittimo.

Ma riservandomi di trattare più tardi della autonomia del diritto marittimo, così cara all'onorevole Boselli, dirò che l'osservazione sua mi traeva alla mente un altro pregio grandissimo del nuovo Codice. Imperocchè, sull'esempio del Codice di commercio germanico, è posta in capo al medesimo, come norma preliminare che domina tutte le disposizioni, quella che si riferisce all'ordine di preferenza fra le varie fonti del diritto commerciale: Codice di commercio; usi e consuetudini; diritto civile.

È così dichiarato espressamente ciò la cui assenza diede luogo in Francia a tante controversie: essere, cioè, il diritto civile una fonte ausiliaria e complementare del diritto commerciale. E fu dichiarato, ciò che del pari diede luogo a molte controversie, dovere al diritto civile prevalere le consuetudini e gli usi commerciali, accogliendo, anche in ciò, la tradizione italiana, secondo la quale il *mercatorum stylus secundum bonos veteres usus* vinceva la legge civile.

E questo mi conduce a rendere manifesto un altro pregio che fin dai primi articoli riscontrasi nel nuovo Codice. In esso la definizione degli atti di commercio fu posta a base dell'edificio, determi-

nando precisamente la materia che è retta dal Codice speciale; mentre tale definizione nel Codice vigente è fatta quasi incidentalmente dipendere dalla definizione del commerciante, sebbene sia ovvio che, logicamente, per definire il commerciante, conviene prima definire il commercio.

E così, altrettanto opportunamente, alle disposizioni concernenti i singoli contratti, e quindi anche quelli di commissione e trasporto, è fatta precedere la trattazione delle obbligazioni commerciali in generale.

Quanto a quella parte del Codice che concerne le società, l'onorevole Varè disse, che anche questo titolo del Codice di commercio fu per lui una grande disillusione. Eppure, per un uomo così liberale quale egli è, come può essere una disillusione una riforma, in forza della quale è tolta nelle società l'ingerenza governativa che il Codice del 1865, invece che eliminare, aveva aumentato?

Col nuovo Codice, lo Stato non si sostituirà più agl'interessi privati, approvando statuti, accordando autorizzazioni, e dandosi così l'apparenza di porgere al pubblico garanzie, che non possono essere tali e che addormentano l'attività e vigilanza privata, la quale devesi invece promuovere ed eccitare.

Nel nuovo Codice, a queste garanzie che l'esperienza ha dimostrato inefficaci, è sostituito il beneficio d'una larga libertà, ma custodita da rigorose responsabilità, dalla sorveglianza dei veri interessati ed accompagnata dal crogiuolo, dal ventilabro purificatore di una permanente pubblicità.

L'onorevole Varè però dichiara inefficace, illusoria la sorveglianza quale è organizzata nel nuovo Codice, perchè affidata ai sindaci anzichè agli azionisti; perchè, nominati i mandatari, egli dice, il mandante sparisce e si annulla, e se infingardi, incuranti sono i sindaci, nulla possono gli azionisti, se non che fare ai sindaci stessi denunce vane; cossicchè, ogniqualvolta amministratori e sindaci vadano d'accordo, non si avranno maggiori garanzie di quelle che s'abbiano ora. *Quis custodiet et ipsos custodes?* In ciò risolvesi l'obbiezione dell'onorevole Varè. Esso mi sembra, come il nostro amico Ruggeri, fautore dei governi diretti, anzichè dei governi rappresentativi. Ma qui, nel regime delle società commerciali, noi abbiamo anche applicato nelle parti essenziali il governo diretto, poichè l'assemblea generale degli azionisti discute, approva, modifica i bilanci. Del resto, se, nell'ipotesi fatta dall'onorevole Varè, non solo gli amministratori, ma i sindaci costituiti per sorvegliarli, tengono il sacco, prevalicano, tradiscono il proprio dovere, non si avranno risultati diversi da quelli che si hanno in tutti gli altri casi di mandato civile e commerciale.

Infatti, anche l'avvocato, che è il *dominus litis*, quando prevarichi, danneggia il cliente; anche il commissionario danneggia il committente. D'altronde nel Codice di commercio il mandato, in questa stessa materia delle società, è dichiarato revocabile, come qualsiasi mandato ordinario.

Ma poi, che cosa potevasi introdurre di più serio, di più rigoroso, che questa continua sorveglianza, cui, come dissi, si aggiunge quella di una permanente pubblicità?

Per essa il sindacato degli azionisti diviene indubbiamente serio ed efficace, perchè, come disse a questo riguardo il deputato Orts, alla Camera dei rappresentanti belga, *la meilleure police pour la gestion des sociétés c'est la police de l'opinion publique*.

E, d'altra parte, anche i diritti delle minoranze degli azionisti sono efficacemente garantiti. Infatti secondo l'articolo 152, qualora siavi sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, sopra denuncia di soci rappresentanti l'ottava parte del capitale sociale, interviene per gli opportuni provvedimenti l'autorità giudiziaria.

Ed anche ad un solo socio sono accordati diritti speciali, poichè l'articolo 162 determina, che alle deliberazioni contrarie all'atto costitutivo, allo statuto ed alla legge può essere fatta opposizione da ogni socio, e il presidente del tribunale di commercio, sentiti gli amministratori, può sospenderne l'esecuzione.

L'onorevole Varè rimprovera al nuovo Codice di mantenersi nella vecchia cerchia delle società cui si restringe la legge vigente, senza aver riguardo ad altre specie che possano sorgere, senza fare una sufficiente parte al continuo svolgimento di questo grande fattore della moderna civiltà.

Ma non è vero che il nuovo Codice non provveda ad altre specie di società che più recentemente vennero svolgendosi ed acquistando importanza e che non sono prese in considerazione nella vigente legge.

Così al presente la legge non dà diritto di cittadinanza a quelle utili *società cooperative*, che si propongono di migliorare col lavoro, col risparmio, colla mutualità, le condizioni delle classi diseredate dalla fortuna, mentre per esse apposite leggi furono fatte in Inghilterra, Francia, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Spagna, Portogallo.

Ora, anche a questa lacuna utilmente il nuovo Codice provvede, e provvede lasciando alle medesime una larghissima libertà la quale risponde alla molteplice varietà dei loro scopi. E perciò, come ha detto l'onorevole Luzzatti, sarebbe grave iattura,

che le speranze di questa provvida legislazione fatte ripetutamente balenare alle classi lavoratrici, andassero funestamente deluse.

Nè dimenticherò di notare che col nuovo Codice anche alla società civile fu data balia di assumere la forma della società per azioni.

La legge, pertanto, tenne dietro ai bisogni che si vennero svolgendo fino ad ora, adattandosi alle forme che le società vanno assumendo. Certo che, come leggesi nel discorso preliminare sul Codice civile francese, un Codice, per quanto completo possa sembrare, appena terminato si vede vinto dai fatti, poichè la legge, una volta scritta, resta qual è; gli uomini invece non si riposano mai, si muovono ed agiscono sempre, producendo nuovi fatti, nuovi risultamenti, nuove combinazioni. Ma certo è del pari, che al moto commerciale, alla forma delle sue associazioni quali ora trovansi create e costituite, il Codice che vi è presentato convenientemente provvede.

Vengo ora al contratto di trasporto, che fu argomento delle obiezioni degli onorevoli Genala, Cavalletto e Spantigati. Anche in questa parte, io l'ho già accennato, il Codice vigente è un vero anacronismo. Alle vie ferrate esso punto non provvede, mentre, come dice il Munzinger, è nella strada di ferro che devesi oggi riconoscere il primo dei vettori, il grande spedizioniere, quello che va ogni giorno più mettendo i suoi concorrenti fuori di combattimento.

Il nuovo Codice, pertanto, anche alle esigenze dipendenti dai trasporti ferroviari ampiamente provvede, ed appunto alcuni di tali provvedimenti sono quelli che hanno prodotto le opposizioni degli onorevoli Genala, Spantigati e Cavalletto.

Le disposizioni del nuovo Codice da essi combattute sono quelle che leggonsi negli articoli 411 e 412 del Codice stesso.

Cominciando dall'articolo 411, ecco ciò ch'esso stabilisce:

« Il ricevimento delle cose trasportate ed il pagamento del porto estinguono ogni azione contro il vettore.

« Tuttavia, l'azione contro il vettore, per la perdita o l'avaria, non riconoscibile al momento della riconsegna, sussiste anche dopo il ricevimento delle cose trasportate e il pagamento del porto, se la perdita o l'avaria fu verificata giudizialmente entro dieci giorni dal ricevimento, e se si prova ch'erano ad esso anteriori. »

Ora gli autorevoli oppositori si lagnano del capoverso di questo articolo; cioè della disposizione, in forza della quale, anche ricevuta la merce e pagato il prezzo, si ha diritto al risarcimento del danno,

quando nel termine ivi stabilito si dimostri che le avarie della cosa trasportata erano anteriori alla consegna della medesima al destinatario, e che d'altra parte queste avarie all'atto di quella consegna non eransi potute riconoscere.

Ora, io rispondo, che cosa di più normale, che cosa di più conforme alle regole di diritto comune di questa disposizione? La prima parte dell'articolo 411, che sta anche, negli identici termini, nel Codice di commercio vigente, e prima trovavasi pure tal quale nel Codice di commercio francese, è una aperta eccezione ai principii del diritto.

Everamente, collo stabilire che il ricevimento della cosa trasportata e il pagamento del porto estinguano ogni azione contro il vettore, si costituisce un vero *ius singulare*, in contraddizione colle norme del diritto comune; un *ius singulare* che non s'estende ad altri casi fuorchè a quelli previsti nel Codice di commercio e concernenti le azioni contro il vettore.

Infatti non si potrebbe pretendere che il compratore non possa esercitare la sua azione di evizione anche dopo che ha ricevuto la cosa vendutagli e pagato il prezzo: anzi è detto espressamente nel Codice civile, che il venditore è tenuto di garantire la cosa dai vizi o difetti occulti.

Perciò, essendo la disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo 411 contraria affatto alle norme del diritto comune, colla limitazione stabilita nel combattuto capoverso dell'articolo stesso non si fa che rientrare, in parte, nelle norme del diritto comune.

E tanto poi è vero ed esatto, essere la prima parte dell'articolo 411, quella parte che si vorrebbe mantenuta integralmente e senza limitazione, affatto contraria ai principii generali, che gli interpreti del diritto dichiarano non potersi la medesima applicare che fra commercianti.

Così il Marcadé dice a chiare note trattarsi di regola eccezionale, essendo troppo severo il dichiarare immediatamente decaduto dal diritto di reclamo colui che con soverchia confidenza ha ricevuto gli oggetti e pagato il porto, forse prima ancora di aver potuto verificare la perdita o l'avaria; ed afferma altresì che *fra* persone non commercianti l'azione non si estinguerrebbe che colla prescrizione trentennaria. Eppure gli oppositori si lagnano che per tutto il pubblico, *fra* persone anche non commercianti, nel nuovo Codice s'asi ammessa una prescrizione dell'azione di soli dieci giorni!

L'onorevole Pasquali ha poi osservato, che una disposizione pressochè uguale a quella dell'oppugnato articolo 411 trovasi anche nel progetto di

convenzione internazionale pei trasporti ferroviari formulato a Berna nello scorso mese di ottobre.

A tale proposito l'onorevole Genala mi chiese, se anch'io creda che le disposizioni delle quali si tratta non offrano sostanziali differenze dalle disposizioni dell'articolo 44 della convenzione di Berna, nel qual caso, egli dice, non insisterebbe nella proposta soppressiva da lui fatta del combattuto capoverso, solo avvertendo che non vi sarebbe ragione di esprimere in due forme diverse lo stesso concetto.

Io non ho difficoltà di rispondere all'onorevole mio amico Genala, che non ravviso essenziali differenze fra le due disposizioni.

E quanto poi alla locuzione più opportuna per esprimere il medesimo concetto, io non ho del pari alcuna difficoltà di esaminare quale delle due forme sia più conveniente ed esatta, per modo che, se mi si vorranno attribuire facoltà coordinatrici, io sono disposto ad adottare quella delle due locuzioni che riconoscerò più chiara e precisa. (*Benissimo!*)

Mi resta a parlare dell'articolo 412 del nuovo Codice, col quale è stabilito che le stipulazioni, le quali escludano o limitino, nei trasporti per ferrovia, le obbligazioni e le responsabilità stabilite negli articoli ivi enumerati, sono nulle e di nessun effetto, se anche fossero permesse da regolamenti generali o particolari.

Il mio collega Mancini ha già difeso così ampiamente e così efficacemente questa disposizione, che mi giova limitarmi ad aggiungere pochissime parole.

L'onorevole Mancini in appoggio a questa disposizione vi ha citato le pregevoli Memorie del Ministero di agricoltura, industria e commercio nelle quali raccomandavasi, che nel nuovo Codice di commercio si provvedesse agli interessi del pubblico, col sottrarli alla balia delle amministrazioni ferroviarie.

Io aggiungerò, che oltre alle memorie del Ministero di agricoltura citate dall'egregio mio collega, ed oltre a quelle, da lui pure citate, delle Camere di commercio, avvi anche, concepito nello stesso ordine d'idee, un pregievolissimo lavoro di un nostro collega, l'onorevole Piccoli, il quale, nella prima Commissione autrice del progetto preliminare del Codice di commercio, fu relatore interno alla materia del contratto di trasporto. Ivi egli propose e raccomandò d'introdurre, sull'esempio della legislazione inglese e germanica, disposizioni conformi a quelle che leggonsi nell'articolo 412. Ivi è in anticipazione risposto alle argomentazioni di coloro che temono possano in tal modo le amministrazioni delle strade ferrate essere ingiustamente sacrificate, poichè si osserva essere anzi il pubblico quello che subisce le perdite con sorprendente rassegnazione,

piuttosto che esporsi a dispendiosi litigi. E l'onorevole Piccoli nella Relazione medesima cita le seguenti parole scritte in egual senso dall'illustre mio amico Luzzatti: « In mille e mille casi, egli dice, in cui le merci viaggianti in ferrovia toccano avarie e ritardi, non vi è quasi mai alcuno che osi ripetere l'indennità, o, se la ripete, non riesce mai proporzionata alla realtà del danno, per effetto delle abili clausole che l'amministrazione ferroviaria insinua nella bolletta che serve di contratto di trasporto. »

Esaminando la questione dal punto di vista giuridico, è vero che a favore dell'efficacia dei regolamenti delle strade ferrate può addursi, e si adduce, l'elementare adagio secondo il quale *conventio vincit legem*, la massima che il contratto è legge fra le parti. Ora, si dice, i regolamenti dell'amministrazione ferroviaria costituiscono appunto la legge del contratto fra le parti, legge accettata dallo speditore della merce, accettata valendosi della strada ferrata, che pone al trasporto siffatta condizione.

Ma è facile riconoscere che qui non siamo nelle condizioni di un contratto ordinario, e che in realtà si avrebbe una legge fatta da uno solo dei contraenti. È facile riconoscerlo per le ragioni dette dall'onorevole Mancini, ed essenzialmente per la circostanza che le amministrazioni delle strade ferrate usufruiscono irrecusabilmente d'un monopolio, se non di diritto, certamente di fatto. Ciascuno infatti è libero, astrattamente, di valersi di un carrettiere, di un mulattiere per far viaggiare la sua merce, invece che della strada ferrata; ma siccome sarebbe pazzia il pensare di valersi di tali mezzi, usando dei quali non vi sarebbe concorrenza possibile e non potremmo esercitare il commercio in condizioni normali, così lo speditore, anziché essere libero, è costretto a passare sotto le forche caudine delle condizioni, che gli sono imposte da uno dei contraenti.

Perciò, ripeto, non è la legge del contratto che regola i diritti ed obblighi delle due parti, ma è uno dei contraenti che impone la legge all'altro.

Per tali considerazioni, intorno alla validità dei regolamenti dei quali si tratta la giurisprudenza presentò in tutti i paesi incertezze e discrepanze; ond'è che, anche allo scopo di eliminare tali incertezze e discrepanze, è provvida la precisa disposizione del nuovo Codice.

Essa è conforme a quella dell'articolo 423 del Codice di commercio germanico, secondo il quale le strade ferrate non sono autorizzate, tranne nei casi ammessi dagli articoli seguenti, ad escludere o limitare mediante regolamenti o speciali convenzioni le disposizioni di legge che si riferiscono ai loro obblighi ed alle loro responsabilità.

È vero che nel Codice di commercio germanico all'articolo 423 succedono altri articoli, i quali determinano alcuni patti che alle strade ferrate è concesso di introdurre nei propri regolamenti.

Ma anche il nuovo Codice nostro espressamente ammette la validità di alcuno di tali patti che limitano la responsabilità del vettore.

Basta all'uopo ricordare gli articoli 398 e 400 del nuovo Codice. Ad esempio, l'articolo 398 stabilisce che ove si tratti di trasporto di determinate specie di cose fragili, o soggette a facile deterioramento, o di animali, ovvero di trasporti fatti in modo speciale, le ferrovie possono stipulare che la perdita o l'avaria si presumano derivate da vizio delle cose trasportate, dalla loro natura, o dal fatto del mittente o del destinatario.

L'onorevole Genala disse, che assai più acconciamente tali norme potranno essere dettate nelle tariffe, dacché la Commissione d'inchiesta sulle strade ferrate, della quale egli è benemerito relatore, ha espresso il divisamento che tali tariffe vengano stabilite per legge. Ma in questo caso, come ben disse l'onorevole Mancini, queste tariffe avendo forza di legge, ne avverrà che esse prevarranno alle disposizioni del Codice di commercio; prevarranno perchè legge speciale e *in toto jure generi per speciem derogatur*; prevarranno perchè posteriori e la legge posteriore deroga all'antérieure.

Ma io voglio andare anche più innanzi e dichiarare, che se qualche cosa si potrà fare anche prima, io sono disposto a farlo. Nel Ministero ho, come diceva l'onorevole Cavalletto, anche il ministro dei lavori pubblici, tutore naturale degli interessi legittimi delle strade ferrate. Ebbene, io mi farò un dovere di interrogarlo, di esaminare la questione anche con esso. E qualora il Governo abbia le facoltà di coordinamento indicate nell'articolo 3 del progetto di legge, si potranno togliere, ove effettivamente si riscontrino reali, gli inconvenienti accennati dall'onorevole Genala.

Siccome infatti egli sostiene che le disposizioni del nuovo Codice non sono in piena armonia colle disposizioni della legge sui lavori pubblici, io dichiaro che esaminerò la questione, col proposito che qualsiasi antinomia, che per avventura potesse esistere fra il nuovo Codice e la legge sui lavori pubblici o qualsiasi altra legge speciale, abbia in tale materia ad essere tolta. (*Bene!*)

Quanto al titolo del nuovo Codice che concerne il diritto cambiario, esso, in generale, non ebbe che approvazione e plauso, anche nella presente discussione. Ed invero eziandio in questa materia non è forse urgente di uscire una buona volta dal vieto concetto del cambio traiettizio, del trasporto del

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1882

danaro da luogo a luogo, concetto che è strano di vedere ancora nella nostra legge, mentre da sì lunghi anni in altre legislazioni la cambiale può dirsi risguardata come la carta moneta dei commercianti?

Altro beneficio della nuova legislazione cambiaria è quello di imprimere alla cambiale efficacia di titolo esecutivo. Ma contro tale disposizione sorsero le obiezioni dell'onorevole Della Rocca, il quale, pur riconoscendo i vantaggi della disposizione medesima, la disse inseparabile da gravi inconvenienti, perchè il *solve et repete* è da lui ritenuto pregiudicevole ed ingiusto nel caso in cui si trattasse di firme false ed in altri casi da lui pure accennati.

Se l'onorevole Della Rocca fosse qui, io vorrei fargli presente una disposizione che elimina gli inconvenienti da lui temuti; la disposizione, cioè, in forza della quale il principio del *solve et repete* non è così generale com'egli crede, ma è soggetto ad eccezione.

Nell'articolo 322, infatti, è data facoltà al presidente, od al pretore competente per la somma, di sospendere, ove concorrano gravi motivi di opposizione, gli atti esecutivi, con decreto provvisoriamente eseguibile, purchè sia data cauzione.

Un'altra lacuna ch'era importante ed urgente colmare e che difatti nel nuovo Codice è tolta, è quella che riguarda gli assegni bancari o *checks*, argomento a cui sono condotto da alcune utilissime osservazioni dell'onorevole Luzzatti.

Noi italiani, che colle nostre *cedule di cartulario* avemmo antichissimi ed usitatissimi questi assegni, il cui uso è dall'Italia che passò nei paesi stranieri, manchiamo ancora di leggi che contengano le discipline acconcie al loro sviluppo.

Ora tali norme sono stabilite nel nuovo Codice e sono quelle, rispetto alle quali una modificazione è chiesta dall'onorevole Luzzatti.

Siccome, infatti, l'assegno bancario è un grande strumento non solo di credito, ma di liquidazione, poichè con essi, nelle *Clearing-houses* di Londra ad esempio, i banchieri, mediante semplici trasporti di credito, compiono annue operazioni di miliardi, e siccome anche presso di noi vi sono le *Stanze di compensazione* per questi incontri di credito e pagamenti rispettivi, così l'onorevole Luzzatti fece osservare, che agli incontri stessi è di grave nocimento quella disposizione del nuovo Codice, la quale, nulla immutando per questa parte nel Codice ora vigente, stabilisce che il protesto delle cambiali, e quindi altresì il protesto degli assegni bancari, il quale si regola colle stesse norme, debba essere fatto nel

primo giorno non festivo dopo quello stabilito per il pagamento.

Ora, l'onorevole Luzzatti osserva, che quando è breve il termine del protesto, non si è a tempo di verificare, se un determinato assegno nelle *Stanze di compensazione* sia rimasto senza incontro e senza saldo nel giro della compensazione, per desumere se torni o no necessario di fare il protesto.

E l'inconveniente riesce più grave, perchè la giurisprudenza, che mi pare sia stata ricordata dall'onorevole relatore, avrebbe reso il termine ancora più angusto di quello che potrebbe credersi, collo stabilire che a questo atto notarile del protesto siano applicabili le disposizioni relative agli atti giudiziali di usciere, determinando per conseguenza, che debba essere fatto nelle ore diurne, vale a dire, in parecchi mesi dell'anno prima delle ore 5 pomeridiane, ai termini dell'articolo 42 del Codice di procedura civile.

Tale angustia di termine dà luogo indubbiamente a difficoltà nello svolgimento delle operazioni di compensazione. Io credo pertanto che assai utilmente l'onorevole Luzzatti abbia richiamato sopra tali fatti la nostra attenzione, tanto più, perchè, come parmi abbia osservato l'onorevole mio collega Mancini, nella legge del 7 aprile 1881 sull'abolizione del corso forzoso fu stabilito che queste stanze di compensazione debbano attivarsi in tutte le principali città del regno, sicchè molto maggiore verrà ad essere l'inconveniente lamentato dall'onorevole Luzzatti; più richiesto quindi che si renda meno angusto il termine per il protesto. E fu precisamente per sopperire a simili bisogni, che venne allargato il termine di protesto nella legge di cambio germanica. Il termine di due giorni fu in quest'ultima introdotto per aderire alle istanze dei negozianti di Amburgo, i quali dichiararono impossibile in quella città di sottoporre il possessore della cambiale all'obbligo dell'immediato protesto nel giorno successivo al pagamento, pel modo con cui saldansi le cambiali nelle *Clearing-Houses*, dove il possessore della cambiale non può sì presto sapere, se sia accaduta un'utile compensazione a suo favore.

Perciò i rappresentanti del commercio d'Amburgo avevano chiesto per il protesto il termine di tre giorni dalla scadenza, termine che il Codice germanico stabilì invece di due.

Ora io dichiaro, che se dall'articolo 3 della legge avrò sufficienti facoltà, a prolungare il termine del protesto provvederò nello stesso Codice di commercio. Altrimenti sarà assai facile provvedere con un progetto di legge speciale. E infatti anche il Belgio provvede con legge speciale in questo mede-

simo senso. Il Codice di commercio belga del 1808 stabiliva doversi fare il protesto nel giorno successivo a quello della scadenza, ma colla legge del 1872 fu colà pure allargato il termine, ammettendo il protesto anche nel secondo giorno successivo a quello della scadenza.

Avvi un altro titolo del Codice, pel quale abbiamo il vanto di occuparci per i primi d'un importante fatto economico, che prese colossali proporzioni, il *riporto*. Il nostro Codice ha un titolo speciale in cui regola questo contratto, sulla cui essenza ed efficacia si è discusso e si discute ancora sì variamente e con sì discrepante giurisprudenza.

L'onorevole Varè però, colla sua analisi fina ed acuta, avrebbe inteso di distruggere anche in questa parte i pregi del nuovo Codice, dicendo niente meno che errata la stessa definizione del *riporto*, la quale, egli affermò, parla di compra dove dovrebbe parlare di vendita, e viceversa.

Ora io non scorgo proprio questo errore, e credo che la definizione sia pienamente esatta: « Il contratto di riporto, dice l'articolo 72, è costituito da una vendita a pronto pagamento di titoli di credito circolanti in commercio, e dalla contemporanea rivendita a termine per un prezzo determinato, alla stessa persona, di titoli della stessa specie. »

Ora, parmi evidente che si possa indifferentemente parlare e di ricompera e di rivendita. Compra e vendita sono due fatti correlativi secondo la persona a cui s'intende riferirsi. Quindi nulla perde la definizione del nuovo Codice, perchè vi si parli di vendita e di rivendita, poichè ciò che è ricompera per uno è rivendita per l'altro dei contraenti.

VARÈ. Ma non per l'altro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La parte di questo Codice che dappriocipio era stata più combattuta, è quella contenuta nel libro secondo, che comprende il diritto marittimo; tanto che l'onorevole Randaccio aveva chiesto si approvasse tutto il resto del Codice, tranne questa parte concernente il diritto marittimo; e alla proposta Randaccio m'era parso si fosse associato anche l'onorevole Boselli. In ogni modo ora la proposta è ritirata, ma ciò non toglie che non giovi lo esporre alcune osservazioni in risposta alle fatte censure. L'onorevole Mancini già vi dimostrò quanto anche questa parte del Codice sia stata accuratamente studiata. Egli vi riferì le lodi che di questo libro hanno fatto le Camere di commercio. A me piace aggiungere che non minori lodi esso ottenne anche dalle Facoltà di giurisprudenza; e, ad esempio, ricordo la Facoltà di giurisprudenza di Torino...

VARÈ. Che stanno in terra.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... la quale affermò

essere questa una delle parti del Codice in cui si ravvisano maggiori progressi. Per esempio, non è forse quasi indecoroso per la nostra legislazione, che, quando si apre questo libro secondo del Codice di commercio, si trovi il titolo il quale parla dei crediti privilegiati sulle navi, del pignoramento, del sequestro e della vendita giudiziale delle navi medesime, prima che nulla siasi detto degli atti che danno origine ai diritti da cui i crediti medesimi discendono?

Inoltre, in questo libro il nuovo Codice introduce non poche disposizioni che tolgono dubbi e governano fatti, prima abbandonati alle incertezze della giurisprudenza.

Ed anche le disposizioni sui crediti privilegiati costituiscono un vero progresso, non fosse altro perchè regolano sotto capi distinti i privilegi sulle cose caricate, sul nolo, e sulle navi, recando luce e semplicità in una materia delicata ed oggi intricatissima.

Ma l'onorevole Varè ha qui pure criticato le disposizioni che si riferiscono al contributo nelle avarie comuni. Egli disse che il Codice ha assai male regolato i doveri di risarcimento verso colui che sacrifica la cosa propria per salvare l'altrui, poichè, egli disse, la nave ed il nolo concorrono per troppo poco nel contributo, concorrendovi soltanto per la metà. Ora, a me invece questa disposizione sembra pienamente equa e conveniente. Mi sembrerebbe invece iniquo che la nave e il nolo contribuissero per l'intero. Io non conosco nessuna legislazione la quale stabilisca una simile quota di contributo.

E invero il nolo, in parte forma un duplicato colla nave, poichè a costituirlo entrano tutte le spese, e fra le altre quelle per il salario dei marinai: e quindi dal nolo lordo conviene detrarre queste spese, altrimenti si fa contribuire su ciò che non si ha. Tutte le legislazioni o stabiliscono, come la nostra, per la nave ed il nolo un'aliquota di contributo in cui si tien conto delle circostanze predette, oppure ordinano la detrazione di una quota per le spese sostenute per la nave ed il nolo. Ma allora che ne viene? Che queste detrazioni lasciano largo campo alle incertezze e all'arbitrio. Ed anche nella discussione del Codice di commercio germanico si avvertì, che per attestazione degli autori più competenti, in media, calcolando le spese ed il consumo del capitale della nave, soltanto la metà del nolo costituisce il guadagno dell'armatore. Perciò anche questo rimprovero dell'onorevole Varè non credo sia menomamente giustificato.

L'onorevole Randaccio, poi, censurò vivamente il nuovo Codice, dicendo che esso ha regolato la

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1882

materia dei libri da tenersi dal capitano di una nave, in contraddizione al modo con cui i libri stessi sono regolati nel Codice di marina mercantile. Ora, per quanto l'onorevole Randaccio possa rivolgermi il rimprovero: *tractent fabrilia fabri*, ch'egli già ha rivolto alla Commissione, pure non mi asterrò dal dire che a me pure non sembra, come all'onorevole mio collega Mancini, che gravi differenze sussistano fra i libri prescritti dall'uno e dall'altro Codice. Imperocchè, sebbene nel nuovo Codice di commercio le indicazioni che i libri devono contenere siano esposte più compendiosamente, parmi vi abbia una grande somiglianza fra il *giornale nautico* del Codice di commercio, ed il *giornale di navigazione* del Codice della marina mercantile; tra il *registro di contabilità* ed il *giornale generale*; tra il *manuale di bordo* ed il *giornale di boccaporto*.

Ma più gravi furono le obiezioni messe innanzi dall'onorevole Randaccio contro l'inventario di bordo, mercè il quale egli disse che si verrebbe a legalizzare la frode.

Siccome però l'onorevole Mancini rispose all'onorevole Randaccio, che questo inventario di bordo offre, all'opposto, garanzie contro le frodi, contro le simulazioni di avarie in particolare, l'onorevole Randaccio replicò, che le simulazioni delle avarie possono succedere anche malgrado gli inventari di bordo. E questo io non voglio negare. Dice il proverbio: fatta la legge, trovato l'inganno; dal che però non ho mai sentito che alcuno siasi indotto a sostenere non debbasi fare la legge, come non udii mai sostenere, che aumentandosi le garanzie, l'inganno non riesca più difficile.

E siccome l'onorevole Randaccio mi diceva di chiedere a tutte le Camere di commercio, a tutti gli armatori, a tutti i capitani il loro parere su questo inventario di bordo, sicuro che ad esso si mostreranno tutti contrarii, così mi occorre fargli osservare, che se l'inventario di bordo fu accolto nel progetto del Codice, fu appunto in seguito a domanda della Camera di commercio di Napoli, la quale così deliberò sopra una pregevole Relazione, che ho qui sott'occhio, di una Commissione composta dei signori Giovanni Maresca, Giovanni Auvèrny e Tito Cacace, uomini questi che credo competentissimi in materia di diritto marittimo. Ed il Cacace, dopo conosciuto il progetto, applaudiva al Ministero per avere, come egli diceva, benignamente accolte nel nuovo Codice di commercio le osservazioni fatte appunto dalla Camera di commercio di Napoli sull'inventario di bordo, che ogni capitano è obbligato a tenere.

Ad ogni modo, siccome l'ultimo capoverso del-

l'articolo 492 stabilisce che un regolamento, da pubblicarsi con decreto reale, determinerà le norme per la uniforme tenuta dei registri di bordo, così io dichiaro, che quando debba procedere alla formazione di questo regolamento, non ometterò di udire il parere delle principali Camere di commercio, e degli uomini in tale materia più competenti ed autorevoli.

Intorno a questo argomento del diritto marittimo l'onorevole Boselli, sollevandosi alle più ardue ed elevate questioni, richiamò l'attenzione della Camera sulla materia del credito marittimo e dell'ipoteca navale, rimproverando il nuovo Codice di non aver accolto il principio dell'ipoteca navale, come ha fatto la Francia colla legge del 1874.

L'onorevole Mancini già rispose a tale proposito, che non esiste una differenza reale tra il nostro pegno sulle navi e l'ipoteca navale francese, cosicchè tale differenza di nome non può certamente recare pregiudizio al credito navale, se almeno sia vero l'assioma che *non nomen rei, sed res nomini dat vim*.

E per la natura infatti di questo diritto reale sulla nave, anche la questione di nome riesce tanto difficile, che quando si fece la legge francese citata dall'onorevole Boselli si restò incerti se usare il nome di pegno o d'ipoteca, ed il relatore di quella legge, Dupont, disse nel suo Rapporto che era meglio lasciare la questione in sospeso e decidere sul nome al termine della discussione.

Già pegno ed ipoteca erano in diritto romano considerati sì poco diversi che Marciano scrisse di loro che *tantum nominis sonus differt*. Ma, per chi voglia cercare le differenze specifiche, io non contrasto che la parola « pegno » poco risponde a quel carattere del pegno, secondo il quale, ai termini anche dell'articolo 1882 del nostro Codice civile, *proprie pignus dicimus quod ad creditorem transit, hypothecam cum non transit nec possessio ad creditorem*. Ma d'altra parte converrà l'onorevole Boselli, che il nome d'ipoteca nel diritto moderno è serbato agli immobili, e il Codice, fin dal primo articolo del diritto marittimo, ha in testa la dichiarazione che le navi sono beni mobili; il che è conforme alla natura delle cose, poichè nulla di più mobile della nave, la quale *paratur ut naviget* e scorre veloce dall'una all'altra delle più lontane sponde dei due emisferi.

L'onorevole Boselli chiamò invero la nave un edificio natante, ed altri chiamarono le navi gl'immobili del commercio. Ma se v'hanno aspetti che rendono legittima questa finzione, non credo ciò possa dirsi nelle relazioni coll'ipoteca, considerata come strumento di credito, come mezzo della più efficace

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1882

garanzia. Che cosa è infatti che form^a la grande sicurezza dell'ipoteca? Essa è riposta in ciò che gli immobili stanno; che sono le cose meno soggette a perire.

È per questo che si presta volentieri mediante garanzia sulla proprietà fondiaria, e che fin dai tempi antichi di Roma scriveva il poeta:

Quod mihi non credis veteri, Thelesine, sodali,
Credis colliculis arboribusque meis.

Perciò carattere economico distintivo dell'ipoteca si è quello che la cosa ipotecata ben difficilmente perisce e sfugge al creditore, che ha sopra di essa un diritto reale. All'incontro che cosa è più soggetto a perire di quello che lo sia la nave?

Io volli entrare in queste considerazioni, anche per rispondere ad un altro argomento dell'onorevole Boselli, il quale si dolse, perchè non siasi abolito il cambio marittimo volontario, come disse aver fatto la legislazione germanica.

Osserverò in primo luogo non essere esatto che la Germania abbia abolito il cambio marittimo volontario.

Il Codice di commercio germanico stabilisce all'articolo 701, che le disposizioni relative al cambio marittimo volontario, in quel Codice chiamato *improprio*, sono riservate alle leggi dei singoli Stati.

Ma noti bene l'onorevole Boselli che anche le disposizioni relative al pegno sulle navi, sono del pari dal Codice germanico riservate alle leggi dei singoli Stati.

La legislazione germanica considera pertanto sotto uno stesso aspetto le disposizioni concernenti il cambio marittimo e quelle concernenti il pegno. E qui non tralascierò di osservare all'onorevole Boselli ch'egli, il quale pare desideri venga almeno limitato il cambio marittimo volontario ed agevolato il pegno, dovrebbe riconoscere che ciò nel nuovo Codice fu fatto; imperocchè, mentre nel Codice vigente, all'articolo 285, n° 8 e 13, è data la preferenza nel privilegio ai crediti a cambio marittimo su quelli pei quali la nave è data in pegno, nel nuovo Codice invece, all'articolo 663, n° 13, è stabilito che vengano in concorso i crediti a cambio marittimo sulla nave, e quelli pei quali la medesima fu data in pegno.

E per le considerazioni fatte testè, senza esagerare il valore pratico del pegno delle navi, la preferibilità di esso sul cambio marittimo volontario risulta dal credito personale di colui al quale si presta, imperciocchè nel *foenus nauticum* l'azione di rimborso si estingue colla perdita della nave, mentre nel prestito con pegno resta l'azione personale contro quegli che si è obbligato.

Quanto all'autonomia del diritto marittimo, che

è invocata dall'onorevole Boselli, è superfluo mi fermi, perchè, intorno a ciò, ha già ampiamente risposto l'onorevole Mancini. Noterò soltanto parermi sconveniente che non siano uniformi e comuni i principii generali, intesi a regolare i contratti della stessa natura, si esplichino essi in affari commerciali marittimi o terrestri, non essendo l'oggetto a cui si riferiscono che ne muta l'indole ed i caratteri.

E noterò inoltre, in via di fatto, poichè si accennò ad esempi stranieri, come possa dirsi che più che non il diritto marittimo, siano altrove staccate dal Codice di commercio e rese autonome altre parti che nel Codice nostro sono comprese e che l'onorevole Boselli non chiede vengano staccate. Così il Codice di commercio germanico contiene, nel suo quinto libro, il diritto marittimo, mentre invece la Germania, al pari dell'Austria, ha una legge separata e speciale sui fallimenti; per cui l'autonomia richiesta per il diritto marittimo sull'esempio dell'altre nazioni, si potrebbe ad uguale o maggior ragione richiedere pei fallimenti.

Un altro rimprovero fece oggi al nuovo Codice l'onorevole Boselli; il rimprovero, cioè, che nel medesimo non siasi permessa l'assicurazione dei salari dei marinai.

Quando udii una tale obbiezione mi persuasi una volta di più della verità di ciò che disse l'onorevole Mancini; che, cioè, molte obbiezioni nella presente discussione non si sarebbero fatte, ove si fossero diligentemente consultati i ponderosi lavori delle Commissioni che discussero il nuovo Codice. Le ragioni infatti per le quali non fu permessa l'assicurazione dei salari dei marinai sono enunciate e svolte nei verbali della prima Commissione e sono ben diverse da quelle che l'onorevole Boselli è andato escogitando.

Quantunque il nuovo Codice tolga divieti per le assicurazioni sul nolo, sul lucro sperato dalle merci, sul profitto delle somme date a cambio marittimo, non ha voluto permettere l'assicurazione sul salario degli operai, perchè si credette meritevole di cura particolare la determinazione dei diritti dei marinai; perchè la Commissione, anzichè da una diffidenza verso una classe operosa, fu mossa dal desiderio di esercitare a suo favore un'utile influenza contro la tendenza alla dissipazione, che tanto nuoce al suo benessere. Siccome il salario del marinaio è destinato a provvedere ai bisogni di lui e della sua famiglia, e d'altra parte la vita ch'egli conduce, esposta a tante traversie, lo può trascinare facilmente fuori dalla via del risparmio, si temette che qualora venisse tolto di mezzo un divieto che ora raffrena la gente di mare

dalla dissipazione dei frutti delle sue fatiche, in breve tempo le risorse di quest'utile classe potessero trovarsi assorbite dai sordidi speculatori, che col l'allettamento d'una tenue anticipazione comprometterebbero tutto il loro avvenire, alimentandone i vizi con duplice danno della nostra proprietà commerciale.

Per ultimo, dirò brevemente della materia dei fallimenti; brevemente perchè questa fu la parte forse più applaudita del nuovo Codice.

Risponderò una sola parola all'onorevole Simeoni, una parola di volo, tanto più che non lo vedo presente.

Egli mi chiese se, a termini della nuova legge, nei casi di procedimento o di condanna per bancarotta le azioni civili debbano rimanere separate. Parmi ovvio rispondere che nel nuovo Codice, non essendovi un articolo corrispondente all'articolo 713 del Codice vigente, il quale dichiara che le azioni civili sono appunto separate; non essendovi il riferimento che dal predetto articolo 713, il quale parla della amministrazione dei beni in caso di bancarotta, si fa all'articolo 708, il quale si occupa in ispecialità dei reati commessi nei fallimenti da altri che dal fallito, a mio credere, non saranno d'ora innanzi possibili le questioni che si agitarono nella giurisprudenza in base alla legislazione vigente e che vennero ricordate dall'onorevole Simeoni.

Il nuovo Codice, nell'articolo 684, stabilisce bensì che il procedimento civile ed il procedimento penale hanno corso con piena, reciproca indipendenza; ma, null'altro aggiungendo, quanto ai rapporti fra le azioni civili e l'azione penale, mantiene completamente le regole normali e generali del diritto comune.

Non risponderò alle censure che furono fatte all'ordinamento stabilito nel nuovo Codice per l'amministrazione del fallimento, la quale è concentrata in una persona unica, il curatore, invece che essere affidata a più sindaci, come al presente; in una persona non interessata, ma sottoposta al sindacato degli interessati, cioè ad una delegazione di creditori. Esprimerò soltanto la mia meraviglia che tale censura sia partita dall'onorevole Varè, dappoichè questo ordinamento è imitato da quella legislazione lombardo-veneta, che l'onorevole Varè ha più volte citata ad esempio, sicchè egli deve essere d'avviso che nella sua Venezia abbia fatto altrettanto buona prova...

VARÈ. Cattivissima! (*Si ride*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... quanto la fece per se stessa in Lombardia. E invero, poichè l'onorevole Varè persiste a credere cattivo il sistema, io

mi permetto di chiedergli, se non creda che costituendo l'unità dell'amministrazione, si sancisca efficacemente la responsabilità, e se non giovi creare un continuo riscontro sull'opera dell'amministrazione per mezzo di una permanente delegazione dei creditori.

Infine l'onorevole Varè, dopo aver censurato tante parti del nuovo Codice, disse che egli tutto perdonerebbe, transigerebbe su ogni altra cosa, qualora il Codice stesso avesse ammesso il fallimento anche pei non commercianti.

Io dico all'egregio mio amico, che in massima sono pienamente della sua stessa opinione: *manibus et pedibus venio in sententiam tuam*. Ma vengo nel suo avviso in questo senso, ch'io credo con lui, che anche nel caso d'insolubilità dei debitori civili sia molto conveniente che vi sia una esecuzione comune, unica, universale, indivisibile sopra tutti i beni del debitore a profitto comune dei creditori, serbata fra essi una provvida parità di trattamento. Dacchè, come bene fu detto, la legge del fallimento è legge eminentemente di uguaglianza, questa uguaglianza è giusto vi sia anche fra i creditori civili, sicchè non vedasi, come ora, i molti creditori correre incerti ed ansanti il pallio, per giungere primi ad ottenere dal tribunale invece del *drappo verde* di Verona, rammentato da Dante, l'ipoteca giudiziale, la quale fa sì che il primo arrivato potrà avere il pagamento dell'intero suo credito per somma anche ingente, mentre gli altri, che pur erano alla stessa condizione per la natura dei loro crediti, non percepiscono nulla.

Del resto, questa esecuzione comune anche per gli insolubili non commercianti è nelle tradizioni della antica giurisprudenza non solo italiana, ma straniera; sicchè ebbe grido il *Labirintus creditorum* d'uno scrittore spagnolo, il Salgado de Somoza; ed in Francia pure la *decoctio*, nella giurisprudenza antica, era sinonimo d'insolubilità ed esprimeva lo stato di tutti i debitori, mentre più recentemente si chiamò *faillite* l'insolubilità dei commercianti, *déconfiture* l'insolubilità dei non commercianti.

E non solo in questa parte io consento coll'onorevole Varè, ma aggiungo, come fu notato nel Congresso giuridico internazionale tenuto nel 1880 in Torino, che la dottrina di estendere il fallimento anche ai non commercianti va acquistando ogni giorno terreno sì fra gli scrittori che nella legislazione.

Ma, appunto perchè io consento in queste opinioni dell'onorevole Varè, posso dirgli tanto più francamente: *non est hic locus*. Come vuole egli mai che introduciamo disposizioni relative ai debitori civili qui nel Codice di commercio?

Qual è quell'altro Codice di commercio che si

occupa del fallimento dei debitori civili? Nessuno di certo.

La legge germanica che l'onorevole Varè ha citata, non è che una legge speciale sui fallimenti: la *Concurs-ordnung* del 10 febbraio 1877.

Il *processo edittale*, che imperava nelle provincie lombardo-venete, era una parte integrante del Regolamento del processo civile.

La legge austriaca sui fallimenti, che ivi succedette al *processo edittale*, è anch'essa una legge speciale. Non parmi per conseguenza siavi alcuno argomento per chiedere che in questo Codice si possa oggi estendere la procedura di fallimento anche ai debitori non commercianti.

Se dunque questo libro del nuovo Codice può facilmente scagionarsi dalle censure che gli furono mosse e merita davvero il plauso che universalmente ottenne, questo plauso è tanto più giusto, quanto più difficile è, per comune consenso, il tema dei fallimenti: tanto difficile che l'illustre presidente della prima Commissione autrice del nostro progetto, il compianto Caveri, che era certamente un'autorità di prim'ordine in materia di diritto commerciale, nell'inaugurare i lavori della Commissione, dichiarò essere il tema del fallimento un problema insoluto e forse insolubile, come riesce manifesto, quando si osservi che riuscirono vani tutti i tentativi fatti in Inghilterra per migliorare questa parte della legislazione; tentativi i quali non ebbero altro utile effetto che quello di ricondurre al sistema francese, anch'esso difettoso.

Il nuovo Codice si propose e conseguì bastantemente il duplice scopo di essere severo e inesorabile verso i colpevoli, verso quelli specialmente che, come disse il De Jorio « non meritano nemmeno il nome di decottori, ma sono veri ladri, » e di essere benigno e indulgente verso coloro i quali sono vittime di inevitabili sventure.

È per quest'ultimo intento che il nuovo Codice introdusse anche il nuovo istituto della *moratoria*, che riproduce l'*indultus* o il *moratorium* dell'antica legislazione, le *lettres de répit* della legislazione francese.

Con questo istituto della *moratoria* il commerciante, stretto da momentanei imbarazzi per circostanze straordinarie, può ottenere tempo per rientrare nello stato normale de' suoi affari, senza incorrere nell'onta e nei danni del fallimento.

Inoltre il nuovo Codice raggiunge lo scopo di una maggiore prontezza, che è un pregio essentialissimo, capitale in questa materia; perchè ciò che più preme ai creditori ed anche alla società è la prontezza della liquidazione.

Durante la medesima, infatti, i capitali destinati

al commercio rimangono improduttivi, con grave pregiudizio dell'interesse pubblico; e, quanto ai creditori, non v'è commerciante il quale non preferisca di avere il 30 o il 40 per cento subito, che il 50 o il 60 assai tardi, mentre non v'è nulla che maggiormente divori i dividendi, come il tempo che si perde nella liquidazione della sostanza caduta in fallimento.

Dopo questo esame del nuovo Codice, che si protrasse invero assai più di quanto pensassi, non mi rimane ora che a spiegare gl'intendimenti del Ministero rispetto alle proposte che vennero fatte circa la facoltà che gli si vogliono attribuire.

Alcuni propongono di darmi facoltà amplissime e, potrei dire, sconfinata, quali sono quelle indicate nell'ordine del giorno dell'onorevole Della Rocca, e in quello dell'onorevole Boselli; altri invece non intendono di darmi nemmeno la facoltà di coordinamento, facoltà che infatti viene esclusa nella proposta dell'onorevole Chiaves, il quale per tal modo restringe i poteri consentiti nell'articolo 3 presentato dalla Commissione.

A dire il vero, con piena sincerità, io non desidero facoltà sconfinata. L'onorevole Boselli mi disse: Voi siete in questa alternativa, di avere cioè o la responsabilità di un Codice cattivo...

BOSELLI. No, meno buono.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... meno buono, o la responsabilità di non aver introdotto nel Codice i miglioramenti che potreste introdurre, e di cui vi sarà grato il paese. L'onorevole Boselli però, dopo il mio discorso, vedrà che io non posso essere stretto fra le corna di questo dilemma, essendomi assunto di dimostrare che il Codice è veramente buono e tale che mi posso sentire onorato di averlo difeso e di porvi il mio nome, anche se rimanesse quale è al presente. In via generale, poi, io credo che nel delegare ampi poteri legislativi, le assemblee debbano andare molto a rilento. E lo dichiaro, appunto perchè trattasi di facoltà da attribuirsi a me. E poichè esse implicano una grande fiducia, io, pur declinandone l'onore, mi professo riconoscentissimo ai proponenti, tanto più che esse mi si vogliono accordare tanto da amici che da avversari, avversari politici, il che mi trae a ripetere, come l'onorevole Cavalletto, che nella presente questione non entra punto la politica, laonde è sperabile che il Codice ottenga una grandissima maggioranza, sì che possa avere una grande autorità.

Ad ogni modo, quanto alle facoltà che vogliono dare al Governo, io mi rimetto agli apprezzamenti della Camera. Dico però, che, come mi parrebbe irregolare l'accordare sconfinata facoltà, così mi parrebbe pericoloso che si negasse la facoltà di coor-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1882

dinamento, secondando la proposta dell'onorevole Chiaves. Imperocchè è evidente tante essere le leggi che è d'uopo far armonizzare tra loro - Codice di commercio, Codice civile, di marina mercantile, leggi speciali sulle strade ferrate, sul corso forzoso - che non vi ha nulla di strano nel prevedere che possa essere incorsa nel nuovo Codice qualche antinomia. Ed è sommamente onorevole per una legislazione che queste antinomie siano eliminate e tutte le parti della legislazione medesima presentino un'invidiabile armonia. Perciò io credo che il lavoro inteso a togliere queste lievi disarmonie si debba fare.

Ora, è più opportuno che quest'opera si faccia in una Camera, o che si faccia dal Ministero, oppure da una Commissione?

A compiere quest'opera io certo mi varrei della cooperazione degli uomini competenti che si sono occupati di questa materia prima e più di me. Ma un cosiffatto lavoro, ripeto, riesce meglio eseguito in un'assemblea, oppure da un numero ristretto di persone e con assidua meditazione? Io credo sia una vera fortuna che la Camera, con tanto senno, mostri di non voler procedere essa a questo lavoro, poichè nulla di più facile, in una selva d'articoli, quando si crede emendare, di finire per guastare.

Io credo che se questo lavoro lo facciamo noi tutti che siamo in questo recinto, incorreremo probabilmente nella condanna che la storia inflisse al pessimo compilatore della più gloriosa delle legislazioni: *quod uno in loco mutabat, non mutabat in altero.* (Benissimo!)

Ora, siccome io ritengo che tutti debbano ammettere essere utile che questo lavoro abbia luogo, credo opportuno che facciasi al tavolo, con istudi meditati e tranquilli, anzichè fra l'incrocicchiarsi di numerose ed affrettate votazioni.

Per concludere, rapidamente, stante l'ora tarda, dirò che il Codice ch'io vi raccomando di onorare del vostro voto, non sarà certamente scevro di mende, poichè qual è l'opera che possa uscire veramente perfetta dalle mani dell'uomo? Non sarà scevro di mende; ma sarà per lo meno il caso di applicargli il precetto

Verum ubi plura nitent in carmine non ego paucis
Offendar maculis

Col mirare ad una perfezione impossibile, dimenticheremo il proverbio ricordatoci dall'onorevole Parpaglia, che *l'ottimo è nemico del bene*, dimenticheremo le parole, colle quali il Romagnosi ci ammonisce *di non pretendere il meglio, per evitare il peggio*.

Se non che non voglio finire senza accennare ad un'altra considerazione che avevo dimenticato. Si è

tanto parlato di una legislazione internazionale sui fallimenti, sul diritto marittimo, sul diritto cambiario.

Precisamente in questa materia del diritto cambiario, per cui si desidera e si chiede una legislazione unica fra nazione e nazione, abbiamo in Italia due legislazioni, una nel Veneto e l'altra nel resto del regno.

Togliamo adunque questa strana anomalia, votiamo concordi il nuovo Codice: poichè io vi assicuro, che per mille prove mi riesce manifesto, come questa riforma della nostra legislazione commerciale sia vivamente reclamata, tanto dai responsi della scienza, quanto dai bisogni della pratica, come essa soddisfi ad infiniti interessi, alle domande incessanti del commercio, ai voti della pubblica opinione.

Lasciatemi infine ripetere coll'onorevole Mancini, ciò che non sarà mai detto abbastanza perchè si impone alla coscienza di tutti. Se questa breve Legislatura potesse dire di avere compiuta nell'ordine politico la riforma elettorale, nell'ordine economico e finanziario l'abolizione del macinato e del corso forzoso, nell'ordine economico e insieme giuridico questa riforma della legislazione commerciale, in nome di questa feconda attività, ciascuno di noi potrà presentarsi al nuovo corpo elettorale con benemerienze perenni e non obliabili, con evidenti ed irrecusabili titoli alla rinnovazione del mandato legislativo, ad una giusta e sicura approvazione nel giudizio, che sulle opere nostre la nazione dovrà pronunciare. (Benissimo! Bravo! — Molti deputati vanno a congratularsi coll'oratore)

PRESIDENTE. Rimanderemo a domani il seguito della discussione del Codice. Domani alle ore 11 riunione degli uffici ai quali, avverto, sarà mandato un disegno di legge d'iniziativa degli onorevoli Fazio e Fusco, stato deposto oggi sul banco della Presidenza.

Alle ore 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 40.

Ordine del giorno per la tornata di martedì:

(Alle ore 2 pomeridiane.)

- 1° Verificazione di poteri;
- 2° Seguito della discussione del disegno di legge diretto a dare facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il Codice di commercio;
- 3° Sullo scrutinio di lista;
- 4° Riforma della legge provinciale e comunale;

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1882

5° Modificazione delle leggi relative alla riscossione delle imposte dirette;

6° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napoletane;

7° Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;

8° Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa;

9° Aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno;

10. Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;

11. Trasferimento della sede di pretura da Campi Salentino a Squinzano;

12. Conversione in legge del decreto 16 dicembre 1878, concernente la fondazione di due istituti femminili superiori in Roma ed in Firenze;

13. Aggregazione dei comuni che costituiscono il mandamento di Montichiari al distretto notarile di Brescia;

14. Proroga dei termini fissati per la vendita dei beni incolti patrimoniali dei comuni;

15. Concessione alla società delle ferrovie sarde della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Terranova al Golfo degli Aranci;

16. Riordinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese;

17. Facoltà al Governo di applicare alcuni consiglieri alle Corti d'appello di Catania e Catanzaro;

18. Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni fatte nell'ufficio delle ipoteche di Messina;

19. Modificazioni ed aggiunte all'elenco delle opere idrauliche di 2^a categoria.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for a systematic approach to data collection and the importance of using reliable and valid measurement instruments.

3. The third part of the document discusses the ethical considerations that must be taken into account when conducting research. It stresses the importance of obtaining informed consent from participants and ensuring that their privacy and confidentiality are protected throughout the study.

4. The fourth part of the document describes the various methods used to analyze and interpret the data. It discusses both qualitative and quantitative approaches and the importance of using appropriate statistical techniques to draw valid conclusions from the data.

5. The fifth part of the document discusses the importance of reporting the results of the research in a clear and concise manner. It emphasizes the need to provide a detailed and accurate account of the methods used, the data collected, and the conclusions drawn from the analysis.